SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 280

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 30 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 agosto 2000 - Situazione del bilancio dello Stato.

00A14601

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 novembre 2000, n. **352.**

Ulteriore proroga del termine previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari, previsto dall'articolo 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, come prorogato dall'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291, è ulteriormente prorogato fino al 28 febbraio 2001.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4625):

Presentato dal sen. MELCHIORRE CIRAMI ed altri il 24 maggio 2000.

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 1º giugno 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 9ª commissione, in sede deliberante, il 13 giugno 2000 ed approvato il 14 giugno 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7122):

Assegnato alla commissione XIII (Agricoltura), in sede referente, il 26 giugno 2000, con pareri della commissione I.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 4 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 9 ottobre 2000 ed approvato, con modificazioni, il 19 ottobre 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4625/*B*):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 24 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª e 2ª.

Esaminato dalla 9ª commissione ed approvato il 25 ottobre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 9 della legge 2 marzo 1998, n. 33 (Istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), è il seguente:

«Art. 9. — 1. La commissione conclude i propri lavori entro otto mesi dalla data della sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sull'esito delle indagini svolte e con la formulazione delle conseguenti proposte.

2. La commissione presenta al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica una prima relazione sui lavori svolti entro quattro mesi dalla sua costituzione.».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, si veda in nota al titolo.

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 agosto 1999, n. 291 (Proroga del termine previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 2 marzo 1998, n. 33, per la conclusione dei lavori della commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il termine previsto dall'art. 9, comma 1, della *legge 2 marzo 1998, n. 33*, entro il quale la commissione parlamentare d'inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari deve concludere i propri lavori, è prorogato fino al 31 ottobre 2000».

00G0403

LEGGE 21 novembre 2000, n. **353.**

Legge-quadro in materia di incendi boschivi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA

ART. 1.

(Finalità e princìpi).

1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita e costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge sono estesi anche ai territori delle

regioni a statuto speciale e delle province autonome interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.

ART. 2.

(Definizione).

1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

ART. 3.

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di seguito denominata « Agenzia », ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito denominato « Dipartimento », del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata ».

2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.

3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:

a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere *c)* e *d)*;

g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

n) le attività informative;

o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste nel piano stesso.

4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agen-

zia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane.

5. Nelle more dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani antincendi boschivi già approvati dalle regioni.

ART. 4.

(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi).

1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettere *c), d) ed e),* delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.

2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio, conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.

3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3. Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale, prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.

4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

ART. 5.

(Attività formative).

1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.

3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ART. 6.

(Attività informative).

1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7 giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

ART. 7.

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi).

1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera *h)*, e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:

a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato in base ad accordi di programma;

b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;

c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;

d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.

4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2, secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.

5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi antincendi boschivi del Corpo medesimo.

6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.

ART. 8.

(Aree naturali protette).

1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori, sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.

3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.

4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall'articolo 7.

ART. 9.

(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento).

1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della legge stessa.

CAPO II.

FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI

ART. 10.

(Divieti, prescrizioni e sanzioni).

1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente. In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni, sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia.

2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.

3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione

amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non superiore a lire 800.000.

4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera *c)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni, individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera *f)*, determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio.

6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.

7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza, dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.

8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al suolo.

ART. 11.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 423-*bis*. – *(Incendio boschivo)*. – Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente ».

2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-*bis*, ».

3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale, le parole: « dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 423 ».

4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-*bis* ».

5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: « dai due articoli precedenti » sono sostituite dalle seguenti: « dagli articoli 423 e 424 ».

6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.

7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: « Chiunque » sono inserite le seguenti: « , al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-*bis*, ».

CAPO III.

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 12.

(Disposizioni finanziarie).

1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge le risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 « Protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga destinazione.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale, costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati agli organi competenti.

5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera *g)*, è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in

tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 « Fondo per la protezione civile » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.

ART. 13.

(Norme abrogate ed entrata in vigore).

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

a) la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;

b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 580):

Presentato dal sen. LAVAGNINI ed altri il 27 maggio 1996.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 2 luglio 1996 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente il 19 gennaio 1999; 3 febbraio 1999; 4 marzo 1999; 5-18-26 e 27 maggio 1999; 1° giugno 1999.

Relazione scritta annunciata il 16 giugno 1999 (atti numeri 580 - 988 - 1182 - 1874 - 3756 - 3762 - 3787*A*).

Assegnato nuovamente alla 13ª commissione, in sede deliberante, il 16 luglio 1999 con parere delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 21 luglio 1999 ed approvato il 28 luglio 1999 in un testo unificato con atti numeri 988 Carcarino; 1182 Camo ed altri; 1874 Manfredi ed altri; 3756 Specchia ed altri; 3762 Capaldi ed altri; 3787 Giovanelli ed altri.

Camera dei deputati (atto n. 6303):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente, il 10 settembre 1999 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, X, XI, XIII e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VIII commissione il 16 e 30 novembre 1999; 11 e 25 gennaio 2000; 14 marzo 2000; 24 maggio 2000, 11 e 12 luglio 2000.

Esaminato in aula il 14 e 19 luglio 2000 ed approvato, con modificazioni, il 26 luglio 2000;

Senato della Repubblica (atti numeri 580 - 988 - 1182 - 1874 - 3756 - 3762 e 3787*B*).

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente il 26 luglio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Nuovamente assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 27 luglio 2000.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede deliberante, il 20 settembre 2000.

Nuovamente assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede referente, il 20 settembre 2000 con parere delle commissioni 1ª, 2ª 5ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il 20 ed il 28 settembre 2000; il 3 e 4 ottobre 2000.

Relazione scritta annunciata il 10 ottobre 2000 (atti numeri: 580 - 988 -1182 - 1874 - 3756 - 3762 e 3787/*C*) relatore (sen. CARCARINO).

Esaminato in aula il 25 e 26 ottobre 2000 ed approvato il 7 novembre 2000.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana:

«Art. 117. — La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;

istituzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica indiana, sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 23 novembre 1995».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), il presidente dell'Unione province d'Italia (UPI) ed il presidente dell'unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM). Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 6:

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art. 12 *(Ufficio relazioni con il pubblico)*. — 1. Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico.

2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

a) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;

c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione.

4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche programmano ed attuano iniziative di comunicazione di pubblica utilità; in particolare, le amministrazioni dello Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura centrale di servizio, secondo un piano annuale di coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario.

5-*bis*. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere iniziative volte, anche con il supporto delle procedure informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico, alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e all'incremento delle modalità di accesso informale alle informazioni in possesso dell'amministrazione e ai documenti amministrativi.

5-*ter*. L'organo di vertice della gestione dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 5-*bis*, ai fini dell'inserimento della verifica positiva nel

fascicolo personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e nella progressione in carriera del dipendente. Gli organi di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica, ai fini di una adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il Dipartimento annualmente individua le forme di pubblicazione.

5-*quater.* Le disposizioni di cui ai commi 5-*bis* e 5-*ter*, a decorrere dal 1° luglio 1997, sono estese a tutto il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche».

Nota all'art. 8:

— La legge 6 dicembre 1991, n. 394, reca «Legge quadro sulle aree protette».

Note all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 20, primo comma, lettera *c)*, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie):

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a-b) (Omissis);

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire 30 milioni a lire 100 milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

— Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale):

«Art 18. — 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.

2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

3. L'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.

4. Le associazioni di cui al precedente art. 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l'esercizio dell'azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.

5. Le associazioni individuate in base all'art. 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.

6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale.

8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 423 del codice penale:

«Art. 423 *(Incendio).* — Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. La disposizione precedente si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica.

— Si riporta il testo integrale dell'art. 424 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 424 *(Danneggiamento seguito da incendio).* — Chiunque, *al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 423-bis*, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui è punito, se dal fatto sorge il pericolo di un incendio, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Se segue l'incendio, si applicano le disposizioni *dell'art. 423,* ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Se al fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento, segue l'incendio, si applicano le pene previste dall'art. 423-bis».

— Si riporta il testo integrale dell'art. 425 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 425 *(Circostanze aggravanti).* — Nei casi preveduti *dagli articoli 423 e 424,* la pena è aumentata se il fatto è commesso:

1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2) su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti o su acquedotti o altri manufatti destinati a raccogliere e condurre le acque;

3) su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4) su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili».

— Si riporta il testo integrale dell'art. 449 del codice penale, come modificato dalla presente legge:

«Art. 449 *(Delitti colposi di danno).* — Chiunque, *al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'art. 423-bis*, cagiona per colpa un incendio o un altro disastro preveduto dal capo primo di questo titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata se si tratta di disastro ferroviario o di naufragio o di sommersione di una nave adibita a trasporto di persone o di caduta di un aeromobile adibito a trasporto di persone».

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 11 *(Legge finanziaria).* — 1-2. *(Omissis).*

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a-c) (Omissis);

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile):

«Art. 5 *(Stato di emergenza e potere di ordinanza).* — 1. Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)*, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'art. 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

00G0402

LEGGE 23 novembre 2000, n. **354.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, recante misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DEL TURCO, *Ministro delle finanze*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2000, N. 268.

All'articolo 1 è premesso il seguente:

«Art. *01 (Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212). — 1.* Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto».

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis (Interventi a favore dei pensionati). — 1.* Per l'anno 2000, quale rimborso forfettario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a L. 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di L. 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfettario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.

3. L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale».

All'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: «sugli oli minerali,», *sono inserite le seguenti:* «sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonché sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto».

All'articolo 4, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-*bis.* Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di L. 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

4-*ter.* Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-*bis* e 4-*ter*, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale».

All'articolo 5:

al comma 4, le parole: «per quintale» *sono sostituite dalle seguenti:* «per 100 chilogrammi»; *sono aggiunti i seguenti periodi:* «In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impegnare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2-Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta è equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed è praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze può essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale»;

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis.* Nella nota (1) all'allegato *I* al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento».

All'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 4817):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO), dal Ministro delle finanze (DEL TURCO) e dal Ministro del tesoro (VISCO) il 2 ottobre 2000.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze), in sede referente, il 3 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 9ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 ottobre 2000.

Esaminato dalla 6ª commissione il 5, 10, 11, 12, 18 e 19 ottobre 2000.

Esaminato in aula il 24 ottobre 2000 e approvato il 25 ottobre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7395):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 26 ottobre 2000 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, X, XI, XIII, XIV e parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla VI commissione il 2, 7, 8 e 9 novembre 2000.

Esaminato in aula il 14 novembre 2000 e approvato il 17 novembre 2000.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2000.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 35.

00G0395

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 15 novembre 2000.

Integrazione al decreto ministeriale 17 marzo 1993, relativo all'atto di concessione alla Lottomatica.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del Lotto;

Visto l'art. 33, comma 1, della legge n. 724/1994 che prevede l'allargamento della rete di raccolta del gioco del Lotto, ammettendo alla rete qualsiasi tabaccaio che ne faccia richiesta;

Visto che l'art. 33 citato ha ricevuto attuazione a mezzo del decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, secondo cui la rete di raccolta dovrà passare da 15.000 punti a circa 35.000 punti complessivi;

Considerato che l'allargamento della rete non può più essere rinviato per la valenza che la stessa assume per i servizi di interesse pubblico ad essa connessi;

Considerato, a tal riguardo, l'impegno assunto dal Sottosegretario di Stato per le finanze alla VI Commissione finanze della Camera dei deputati, svoltasi il 19 settembre 2000, sulla gestione dei giochi e sul Lotto;

Considerato che i costi degli impianti e della gestione per l'allargamento sono stati stimati in circa 1.000 miliardi di lire;

Rilevato che non sussistono le condizioni di bilancio perché l'amministrazione possa assumere il sopra stimato onere;

Considerato che la società Lottomatica è partecipe in modo specifico e diretto dell'esercizio dei pubblici poteri inerenti al gioco;

Visto l'art. 6 del citato decreto ministeriale 17 marzo 1993, secondo cui la durata della concessione è fissata in nove anni (comma 1), con l'intesa che (comma 3) «alla scadenza la presente concessione si rinnoverà tacitamente per un egual periodo, salvo disdetta dell'amministrazione, da comunicare almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione stessa»;

Vista la lettera del 14 settembre 2000, con cui la società Lottomatica ha manifestato la sua disponibilità a certe condizioni a sostenere tutti gli oneri connessi all'estensione della rete del Lotto;

Considerato altresì che nel corso delle trattative il concessionario ha confermato la citata disponibilità a fronte di una maggiore stabilità del rapporto concessorio nei limiti massimi già valutati dalla Comunità europea;

Ritenuto che sussiste l'interesse pubblico a che la medesima società, senza alcun costo aggiuntivo per l'erario, provveda all'allargamento della rete, a fronte di una maggiore stabilità del rapporto e certezza della durata della gestione;

Rilevato tuttavia che tale durata non potrà superare il complessivo periodo di diciotto anni, già previsto (salvo disdetta o revoca) dalla concessione in vigore;

Rilevato infatti che trattasi dell'originario termine ultimo di individuazione del concessionario, termine che l'amministrazione aveva a suo tempo programmato con il citato art. 6, comma 3 della concessione;

Ritenuto che può sopperirsi alla mancanza di fondi con la previsione di rendere certo il *dies ad quem* della concessione, salvi i casi di inadempimento del concessionario;

Rilevato che il potere di disdetta di cui all'art. 6, comma 3, della concessione va subordinato alla negativa verifica dell'amministrazione circa l'avvenuta attivazione tecnica dei punti previsti dal programma di ampliamento della rete;

Rilevato che nella predetta ipotesi di disdetta, deve essere comunque garantito al concessionario l'indennizzo determinato in base al consueto criterio, di cui all'art. 936 del codice civile, della minor somma fra lo speso ed il migliorato;

Ritenuto necessario sulla base dell'attività svolta dalla Lottomatica integrare la concessione con nuove previsioni a salvaguardia dell'interesse pubblico, in accordo con il concessionario;

Viste le indicazioni contenute nella nota del 14 novembre 2000, del Sottosegretario di Stato delegato per materia;

Decreta:

Art. 1.

Il comma 5 dell'art. 5, del decreto ministeriale 17 marzo 1993 ed il successivo comma 6 del medesimo articolo, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 8 novembre 1993, sono sostituiti dai seguenti:

«5. Le commissioni giudicatrici delle gare indette dal concessionario sono nominate dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato».

«6. Il Presidente ed i componenti delle commissioni sono scelti sulla base di specifiche competenze professionali, correlate alla tipologia delle gare da espletare».

Art. 2.

All'art. 6 dopo il comma 3 del decreto ministeriale 17 marzo 1993, sono inseriti i seguenti nuovi commi:

3-*bis*. Salvo il potere di revoca previsto dall'art. 3, la disdetta di cui al precedente comma 3 può essere

dichiarata dall'amministrazione solo nel caso in cui accerti, alla data della verifica di cui al successivo comma, la mancata attivazione tecnica, per cause imputabili al concessionario, in misura superiore al 10%, dei punti di cui ai provvedimenti da essa adottati e comunicati secondo le modalità di cui al successivo art. 8, comma 1-*bis*, a fronte di indennizzo della minor somma fra lo speso ed il migliorato.

Nei casi di mancato adempimento degli obblighi di attivazione che non comportino la disdetta della concessione, si applicherà una penale commisurata a L. 1.000.000 per punto-anno.

3-*ter*. La verifica di cui al comma precedente, da effettuarsi sette mesi prima della data di scadenza di cui all'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, in contraddittorio con il concessionario, è demandata ad una Commissione ministeriale nominata dal direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e presieduta da un magistrato amministrativo.

3-*quater*. La commissione di cui al comma precedente riferisce gli esiti della verifica al direttore generale dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato.

3-*quinquies*. Il Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato adotta, sulla base della relazione finale della commissione di cui al comma 3-*ter*, le determinazioni in ordine alla eventuale disdetta di cui al comma 3.

Art. 3.

All'art. 8 dopo il comma 1 del decreto ministeriale 17 marzo 1993 è inserito il seguente nuovo comma:

1-*bis*. Il concessionario è obbligato ad effettuare, a propria cura e spese, l'attivazione del servizio presso le ricevitorie di cui al decreto direttoriale 30 dicembre 1999, fermo restando il rispetto integrale della normativa interna e comunitaria in materia di gare pubbliche europee per forniture e servizi, nei due anni successivi dall'efficacia del presente decreto, con cadenza mensile di almeno 1.000 ricevitorie, i cui provvedimenti siano stati comunicati al concessionario dall'amministrazione con preavviso minimo di tre mesi.

Art. 4.

L'art. 20 del decreto ministeriale del 17 marzo 1993, è sostituito dal seguente:

«Impegni specifici del concessionario

1. Il concessionario, per tutta la durata della presente concessione, garantisce che:

a) le azioni costituenti il suo capitale non verranno trasferite senza preventiva autorizzazione vincolante del Ministro delle finanze. I nuovi azionisti dovranno, in ogni caso, dare atto per iscritto di conoscere e vincolarsi a rispettare gli impegni assunti dal concessionario con la presente concessione;

b) il capitale sociale non verrà ridotto se non previa autorizzazione del Ministro delle finanze.

2. Il concessionario ha facoltà di quotarsi presso il mercato borsistico. A far tempo dalla richiesta di quotazione non si applica quanto previsto nel precedente comma 1, alle lettere *a)* e *b)*. L'acquisizione comunque attuata da parte di terzi, diversi dagli attuali soci della società, del controllo della stessa, ai sensi dell'art. 2359, n. 1 codice civile, è soggetta all'autorizzazione del Ministro delle finanze che provvede entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. La nomina del Presidente, dell'Amministratore delegato/Direttore generale e del presidente del collegio sindacale sarà sottoposta al preventivo gradimento del Ministro delle finanze».

Art. 5.

Oltre i primi tremila miliardi di incasso, per gli scaglioni successivi di mille miliardi ciascuno, la riduzione costante dello 0,160%, di cui all'art. 21, comma 2 del decreto ministeriale 17 marzo 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, si applica come riduzione percentuale sull'aliquota dello scaglione precedente.

Art. 6.

All'art. 23, comma 1, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, le parole «nella misura dello 0,3% dei compensi stessi» sono sostituite dalle parole seguenti:

«nella misura dello 0,3% delle riscossioni del concessionario di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560».

Art. 7.

All'art. 29, comma 5, del decreto ministeriale 17 marzo 1993, aggiungere dopo le parole «per la gestione del servizio stesso» le parole: «inclusi quelli stipulati per la realizzazione e gestione dell'estensione di cui al precedente articolo 8, comma 1-*bis*».

Art. 8.

1. Gli articoli 8-*bis* ed il comma 3 dell'art. 21, introdotti rispettivamente dagli articoli 3 e 11 del decreto ministeriale 8 novembre 1993, sono abrogati.

2. La società Lottomatica sostiene gli investimenti per promozione e pubblicità del gioco del Lotto, successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sottopone preventivamente, per l'approvazione, all'Amministrazione il piano annuale per la promozione e pubblicità, in misura non inferiore al 7% del compenso percepito dal concessionario per l'anno precedente.

Art. 9.

Le economie di gestione della rete di telecomunicazioni del concessionario derivanti dalla prestazione, diretta o indiretta, di servizi diversi dalla raccolta del gioco del Lotto sono determinate da parte di una commissione paritetica, nominata dal Direttore generale dei Monopoli di Stato, e proporzionalmente ristorate ogni anno allo Stato, dalla data di efficacia del presente decreto, nella misura percentuale di utilizzo verificata dalla commissione stessa.

Art. 10.

La società Lottomatica sostiene gli oneri di funzionamento delle commissioni nominate dall'Amministrazione per le materie oggetto della concessione e provvede ad attuare un sistema di monitoraggio del gioco del Lotto per l'analisi e lo studio dell'andamento delle giocate.

Art. 11.

La concessione resta ferma in ogni altra clausola non modificata con il presente decreto.

Roma, 15 novembre 2000

Il direttore generale: CUTRUPI

00A14902

DECRETO 15 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto n. 1/7998/UDG, del 10 ottobre 1997, con cui il direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze ha delegato i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i termini previsti;

Vista la nota n. 27820 del 9 novembre 2000, con il quale il direttore dell'Ufficio delle entrate di Catanzaro ha comunicato che, a causa della disinfestazione effettuata dalla locale azienda sanitaria, l'ufficio è rimasto chiuso dalle ore 11 di venerdì 10 novembre 2000, e per l'intera giornata di sabato 11 novembre 2000;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'Ufficio delle entrate di Catanzaro, nei giorni 10 novembre 2000, dalle ore 11 alle ore 14 e 11 novembre 2000 per l'intera giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catanzaro, 15 novembre 2000

Il direttore regionale: SACCONE

00A14800

DECRETO 16 novembre 2000.

Approvazione del codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo, n. 112/1999, che prevede l'approvazione, con decreto del Ministero delle finanze, previa audizione delle categorie interessate, del codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione;

Visti gli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante disposizioni relative all'individuazione delle competenze ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Ritenuta l'opportunità di approvare, con unico decreto, i predetti codici deontologici;

Sentite l'Associazione nazionale fra i concessionari del servizio nazionale di riscossione dei tributi e le Associazioni degli ufficiali di riscossione;

Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nell'adunanza del 7 novembre 2000, prot. n. 2000/205350;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il codice deontologico dei concessionari e degli ufficiali della riscossione (allegato *A*), con cui sono definiti gli obblighi di correttezza cui gli stessi devono attenersi nella gestione delle procedure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

ALLEGATO *A*

CODICE DEONTOLOGICO DEI CONCESSIONARI
E DEGLI UFFICIALI DI RISCOSSIONE

Art. 1.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Il codice deontologico si applica a:

a) i concessionari del servizio di riscossione di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 112/1999;

b) i commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione di cui all'art. 12 del decreto legislativo n. 112/1999;

c) gli ufficiali della riscossione di cui all'art. 42 del decreto legislativo n. 112/1999.

Art. 2.

Ambito oggettivo di applicazione

1. Le regole deontologiche del codice si applicano all'attività svolta dai soggetti di cui all'art. 1 nell'esercizio delle loro funzioni e in tutti i rapporti con cui gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli altri enti impositori, nei rapporti con i contribuenti e nei rapporti tra di loro.

Art. 3.

Obblighi generali

1. Nella osservanza di tutte le norme di legge, disposizioni ed istruzioni ministeriali, relative alla prestazione del servizio e all'assolvimento delle rispettive funzioni, i soggetti tenuti al rispetto del presente codice deontologico devono ispirare il proprio comportamento ai doveri di lealtà, di correttezza e di diligenza.

Art. 4.

Dovere di segretezza

1. Nel rispetto degli obblighi imposti dalle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di tutela dei dati personali, è dovere dei soggetti tenuti alla osservanza del presente codice di mantenere il segreto sugli elementi conosciuti nell'ambito dell'attività svolta e, comunque, di tenere riservati tali elementi nei limiti di quanto strettamente necessario all'assolvimento dei propri compiti. Costituisce altresì, dovere dei predetti soggetti fare osservare a coloro che operano per loro conto nell'ambito del servizio della riscossione, o che in qualunque modo e a qualsiasi titolo collaborano nella prestazione di tale servizio — nel rispetto dell'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 — i doveri di segretezza e di riservatezza dei dati relativi alle situazioni personali e patrimoniali dei contribuenti delle quali abbiano conoscenza a causa dello svolgimento del servizio.

2. I soggetti tenuti al rispetto di questo codice non possono utilizzare le notizie acquisite, con le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo n. 112/1999, per fini avversi della riscossione mediante ruolo.

Art. 5.

Dovere di aggiornamento professionale

1. È dovere dei soggetti regolati dalle disposizioni del presente codice curare costantemente, nell'ambito delle rispettive funzioni, la preparazione professionale propria, dei propri collaboratori e di tutto il personale dipendente, secondo i diversi compiti, mansioni e livelli organizzativi di responsabilità.

Art. 6.

Rapporti con il debitore

1. L'intimazione fatta al debitore tendente ad ottenere l'adempimento, sotto comminatoria degli atti esecutivi, è consentita quando tende ad avvertire il debitore delle iniziative in corso o da intraprendere.

2. Tali intimazioni sono deontologicamente scorrette quando siano minacciate azioni o iniziative non conformi alla normativa vigente.

3. Nel corso dell'espropriazione forzata l'ufficiale di riscossione dovrà attenersi, con scrupolo, alle norme riguardanti l'incoercibilità fisica e psichica del debitore.

4. I concessionari, i commissari governativi e gli ufficiali della riscossione dovranno fornire al contribuente tutte le informazioni in loro possesso in merito al credito per cui si agisce.

Art. 7.

Attività di recupero crediti

1. L'attività di recupero crediti, prevista dall'art. 21 del decreto legislativo n. 112/1999, non può essere esercitata quando si profila un conflitto di interessi con l'esercizio delle attività affidate in concessione.

Art. 8.

Responsabilità, potestà disciplinare e sanzioni

1. La responsabilità, da parte dei soggetti tenuti ad osservare il presente codice deontologico, discende dalle azioni poste in essere.

2. La potestà disciplinare, nei confronti degli ufficiali di riscossione, spetta al concessionario dal quale gli stessi dipendono. I provvedimenti disciplinari e le sanzioni sono quelli previsti dal contratto nazionale di lavoro.

00A14820

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 novembre 2000.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Bayovac IBR Marker Vivum».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEGLI ALIMENTI E NUTRIZIONE
E DELLA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA

Vista la direttiva 93/41 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che abroga la direttiva 87/22 CEE;

Vista la direttiva 93/40 CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari;

Visto il regolamento n. 2309/1993 del Consiglio del 22 luglio 1993, che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale 26 marzo 1999, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 e successive modificazioni, di alcuni medicinali per uso veterinario, tra i quali quello indicato nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee del 10 luglio 2000;

Considerato che, alla luce della suddetta decisione, la società Bayer S.p.a. di Milano ha chiesto la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario Bayovac IBR Marker Vivum per l'aggiornamento del dossier chimico (parte II) con procedura di mutuo riconoscimento;

Considerato che in data 30 ottobre 2000 si è conclusa favorevolmente la procedura di mutuo riconoscimento da parte degli Stati membri interessati;

Visti i pareri favorevoli al ripristino dell'autorizzazione all'immissione in commercio espressi dalla com-

missione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici del farmaco veterinario nelle sedute del 1° febbraio 2000 e 18 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto che sussistono le condizioni per la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario suddetto;

Vista l'attestazione relativa al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse è revocato, limitatamente al medicinale per uso veterinario sottoelencato, il decreto dirigenziale 26 marzo 1999:

Bayovac Ibr Marker Vivum - flacone da 10 dosi, A.I.C. n. 100401013; flacone da 50 dosi, A.I.C. n. 100401025.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana sarà notificato alla ditta interessata.

Roma, 10 novembre 2000

p. *Il direttore generale:* FERRI

00A14775

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 10 novembre 2000.

Riconoscimento del titolo di formazione professionale rilasciato da un Paese membro dell'Unione europea, che consente l'esercizio della professione di docente di scuola elementare in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'ISTRUZIONE ELEMENTARE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, attuativo della direttiva 92/51 CEE, che prevede il riconoscimento dei titoli di formazione professionale, che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto il decreto direttoriale del 21 luglio 2000, con cui sono stati riconosciuti alla sig.ra Martine Monka, i titoli professionali conseguiti in Francia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di docente di scuola elementare, subordinatamente al superamento della prova attitudinale;

Vista la nota del 31 ottobre 2000, prot. n. 28453, con cui il provveditore agli studi dell'Aquila ha comunicato che l'interessata ha superato con esito favorevole la suddetta misura compensativa;

Decreta:

Il titolo di studio denominato «Diplôme d'Instituteur» ottenuto al «Centre de formation pedagogique» privé d'Arras il 1° aprile 1989 dalla sig.ra Martine Monka, nata a Henin - Lietard Pas-De-Calais (Francia) il 20 marzo 1964, ed inerente alla professione d'insegnante, costituisce per l'interessata, come integrato dalla misura compensativa indicata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nella scuola elementare.

Roma, 10 novembre 2000

p. *Il direttore generale:* IODICE

00A14774

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 8 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Polyglot società cooperativa a responsabilità limitata», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visti gli accertamenti ispettivi datati 30 aprile 1999 e 3 agosto 1999 eseguiti dalla direzione del lavoro di Bari, nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Polyglot società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «Polyglot società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bari, alla via Lattanzio n. 105/B, costituita in data 7 ottobre 1986, con atto a rogito notaio dott. Mario Toni di Bari, omologato dal tribunale di Bari con decreto 10 novembre 1986, è sciolta ai sensi del-

l'art. 2544 del codice civile e il dott. Giorgio Medici con studio in Bari, alla via Putignani n. 178, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

p. *il Ministro:* PILONI

00A14715

DECRETO 8 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «3 Dicembre» a r.l., in Potenza.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in Tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono la personalità giuridica:

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro, ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore o norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Decreta:

Lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

1) Società cooperativa «3 Dicembre» a r.l., con sede in Potenza, costituita per rogito notaio Zotta Domenico in data 29 dicembre 1981, registro società n. 2077 del tribunale di Potenza B.U.S.C. n. 1527.

Potenza, 8 novembre 2000

Il reggente: MONTANARELLA

00A14710

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 novembre 2000.

Cessione dei diritti e delle obbligazioni relativi all'acquisto di energia elettrica prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 gennaio 2000, concernente l'assunzione della titolarità e delle funzioni da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. a decorrere dal 1° aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 1, comma 2, e l'art. 3, commi 2 e 4 che prevedono che gli indirizzi strategici ed operativi del gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. sono definiti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerata l'opportunità che, in attesa dell'operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, l'energia ritirata dal Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., ai sensi dell'art. 3, comma 12, del medesimo decreto legislativo, sia collocata sul mercato con procedure concorsuali ad un prezzo base che rifletta il costo di produzione dell'energia elettrica, valorizzando eventuali disponibilità della domanda a contribuire, attraverso l'interrompibilità o la modulabilità dei carichi, alla sicurezza del sistema elettrico nazionale;

Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, con proprie delibere di cadenza bimestrale, aggiorna il costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali;

Considerato che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha reso nota la propria intenzione di procedere anche per i clienti del mercato libero all'adozione di misure analoghe a quelle previste per i clienti del mer-

cato vincolato atte a consentire una transizione graduale verso i livelli di prezzi che si determineranno sul mercato elettrico nazionale;

Considerato che, nell'anno 1999, il rapporto tra la produzione netta di origine termoelettrica e la disponibilità totale per il sistema elettrico nazionale, pari alla produzione netta più le importazioni nette, è risultato uguale al 66,8%;

Considerato che valori di riferimento per i costi di esercizio, manutenzione e spese generali connesse, nonché per il costo di impianto, sono definiti al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, e sono aggiornati dalla cassa conguaglio per il settore elettrico con cadenza annuale;

Ritenuto opportuno prevedere analoghe modalità di attuazione per quanto previsto dallo stesso art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, relativamente alla cessione, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., dell'energia elettrica ritirata ai sensi del comma 3, dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché di quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/1992, ceduta al gestore medesimo previa definizione di specifiche convenzioni autorizzate dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Viste le ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate dai seguenti commi.

2. Assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della capacità produttiva disponibile.

3. Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481.

4. Banda è una quota parte della capacità produttiva disponibile.

5. Capacità produttiva disponibile è la capacità complessiva di produzione di energia elettrica nella disponibilità del Gestore della rete ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, al netto della parte non programmabile neppure su base statistica.

6. Decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/1992/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

7. Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3, del decreto legislativo n. 79/1999.

8. Punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Cessione di diritti ed obbligazioni

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999 è determinata, con validità ed efficacia giuridica ed economica a far data dal 1° gennaio 2001 e fatto salvo quanto previsto all'art. 3, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al Gestore della rete.

2. A decorrere dalla data indicata al comma 1, il Gestore della rete subentra all'ENEL S.p.a. nella titolarietà dei rapporti giuridici relativi alle convenzioni in essere con gli operatori nazionali, assumendone le relative responsabilità solo in riferimento al futuro. Resta ferma ogni responsabilità dell'ENEL S.p.a. relativamente a tali convenzioni e conseguenti rapporti e situazioni giuridiche attive e passive, derivanti dall'attività svolta dalla stessa società sino alla data indicata al comma 1. Il Gestore della rete subentra altresì all'ENEL S.p.a. relativamente agli obblighi derivanti dalle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 3060 del 12 giugno 2000 e n. 3062 del 6 luglio 2000.

3. Il Gestore della rete ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3, dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, offerta dai produttori ai prezzi determinati dall'Autorità in applicazione del criterio del costo evitato come da delibere n. 108/1997, e 82/1999 e successivi aggiornamenti o modifiche.

4. Per rendere operativo il disposto dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore provvede, entro quindici giorni a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a sottoporre all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato le convenzioni, previste al comma 12, dell'art. 3 del medesimo decreto legislativo, per la cessione, da parte delle imprese produttrici distributrici, dell'energia e dei diritti di cui al titolo IV, lettera *b)* del provvedimento CIP n. 6/1992. Le convenzioni, redatte tenendo conto della convenzione-tipo approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992, vengono sottoscritte entro i quindici giorni successivi alla loro autorizzazione da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Autorità; in caso di mancata stipula entro il termine indicato, le stesse sono definite e rese efficaci entro i successivi trenta giorni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 3.

Convenzioni in essere

1. L'ENEL S.p.a. provvede a garantire che le convenzioni in essere con gli operatori nazionali alla data della cessione di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto, siano state stipulate in conformità alla deliberazione CIP 29 aprile 1992, n. 6 e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 25 settembre 1992 come successivamente modificati ed integrati.

Art. 4.

Procedure concorsuali

1. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete cede l'energia elettrica acquisita ai sensi dell'art. 2, mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni del presente decreto e comunque con modalità preventivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Le procedure concorsuali possono essere articolate anche attraverso fasi successive riguardanti quote di capacità, in relazione al livello ed all'andamento della domanda prevista nonché della capacità disponibile. Le procedure concorsuali sono effettuate per forniture annuali, prevedendo una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5, del decreto legislativo n. 79/1999. La capacità non disponibile continuativamente su base annuale e l'eventuale capacità non assegnata è offerta con analoghe procedure concorsuali su base mensile o sulla base di un periodo più breve.

3. Alle procedure concorsuali possono partecipare i clienti idonei inclusi nell'elenco all'art. 2, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 91/1999 nonché l'acquirente unico a partire dalla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati.

4. Fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, o alla data di assunzione della funzione di garante della fornitura per i clienti vincolati da parte dell'acquirente unico, l'energia non collocata tramite procedure concorsuali è offerta e ceduta direttamente ai distributori al prezzo riconosciuto dall'autorità con la deliberazione n. 205/1999 e successivi aggiornamenti o modifiche.

Art. 5.

Capacità produttiva assegnabile

1. Il Gestore della rete, sulla base degli impegni assunti dai produttori e su base statistica prudenziale per la produzione da fonti non programmabili, definisce la capacità produttiva disponibile, mese per mese, nell'anno 2001, arrotondando il risultato ai dieci MW inferiori.

2. Al fine dell'assegnazione, la capacità produttiva disponibile è suddivisa in bande. Ciascuna banda ha un'ampiezza fissa di 10 MW in ciascuna ora.

3. Una quota di capacità pari a 500 MW è riservata a clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili in tempo reale, dell'ordine di frazioni di secondo. Tali clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere clienti finali, affinché l'assunzione di responsabilità derivante dall'interrompibilità sia diretta tra il Gestore della rete ed ogni singola controparte;

b) garantire un distacco telegestibile, senza preavviso, disposto dal Gestore della rete, per assicurare il funzionamento complessivo del sistema di interrompibilità;

c) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze, all'ambiente ed agli impianti produttivi;

d) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione in tempo reale;

e) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 20 MW per singolo sito.

4. Una quota di capacità pari a 1500 MW è riservata a clienti disponibili a distacchi di carico realizzabili con preavviso definito dal Gestore della rete, e comunque inferiore a ventiquattro ore. Tali clienti dovranno attestare il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere clienti finali, affinché l'assunzione di responsabilità derivante dall'interrompibilità sia diretta tra il Gestore della rete ed ogni singola controparte;

b) certificare che tale distacco non comporti, in nessun caso, rischio alle maestranze. all'ambiente ed agli impianti produttivi;

c) essere utenze alimentate in alta tensione, per garantire l'efficacia dell'interruzione;

d) certificare di disporre di una potenza interrompibile installata, accertabile dal Gestore della rete, non inferiore a 3 MW per singolo sito.

Art. 6.

Prezzo di aggiudicazione

1. Le procedure concorsuali di cui all'art. 4, sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base, definito pari al 66,8% del costo unitario variabile riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'autorità, aumentato:

a) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 1999, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 5, comma 3;

b) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del 30% del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 1999, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, per le procedure di cui all'art. 5, comma 4;

c) del costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse e del costo evitato di impianto di cui al titolo II, comma 2, della deliberazione del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, come determinato dalla cassa conguaglio per il settore

elettrico per il periodo di validità 1° gennaio-31 dicembre 1999, valori di conguaglio, nel caso di cessione di tipo A, prezzo unico, in tutti gli altri casi.

2. Il Gestore della rete, nel caso in cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nella vigenza del presente decreto, adotti provvedimenti di modifica della disciplina delle componenti tariffarie di gradualità, adegua il prezzo base di cui al precedente comma 1, in modo coerente con le variazioni delle condizioni economiche della fornitura di energia elettrica per i clienti del mercato libero cagionate da detti provvedimenti.

Art. 7.

Stato di avanzamento

1. Il Gestore della rete è tenuto a comunicare semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato lo stato di avanzamento delle iniziative prescelte, con particolare riferimento alla nuova potenza entrata in esercizio e alle quantità complessive di energia prodotta. Il Gestore della rete comunica anche l'esito delle procedure concorsuali di assegnazione della capacità produttiva.

Art. 8.

Copertura dei costi

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/1999, al fine di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorità, nel determinare il corrispettivo dovuto al gestore per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale di cui all'art. 3, comma 10, del decreto legislativo n. 79/1999, include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto e la somma dei ricavi derivanti dalle procedure concorsuali.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il Ministro: LETTA

00A14802

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 14 novembre 2000.

Istituzione di Nuclei territoriali dei Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, di Genova, Torino, Cosenza e Sassari.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana che enuncia la funzione dello Stato di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, concernente la tutela dei beni archivistici;

Vista la legge 20 novembre 1971, n. 1062, concernente le norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, concernente le misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, concernente la tutela delle zone di particolare interesse ambientale;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1992 che ha istituito il Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico (T.P.A.), posto alle dipendenze funzionali del ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto interministeriale di concerto con il ministero della difesa ed il presidente della Regione siciliana, del 4 novembre 1996 che ha istituito i Nuclei Carabinieri tutela patrimonio artistico di Milano in Monza, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari e Palermo;

Vista la legge 20 ottobre 1998, n. 368 concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che l'attività di prevenzione e repressione che attiene alla tutela ed alla salvaguardia del patrimonio storico-artistico, culturale ed ambientale, nonché al recupero dei beni culturali, del materiale scientifico e didattico inerente ai beni stessi, è svolta su tutto il territorio nazionale e che, al fine di rendere più efficace l'azione di salvaguardia di recupero dei beni culturali, è ritenuto necessario istituire nuclei distaccati alle dirette dipendenze del predetto comando presso le infrastrutture delle sedi periferiche del Ministero in Genova, Torino, Cosenza, Sassari;

Ritenuto opportuno formalizzare l'istituzione;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti i Nuclei Carabinieri tutela patrimonio artistico di Genova, Torino, Cosenza, Sassari. Gli stessi operano alle dipendenze gerarchiche, disciplinari e d'impiego del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico. Quando necessario, nell'ambito delle direttive del Ministro, il comando e i nuclei T.P.A. procedono anche a dirette intese con gli organi centrali e periferici del dicastero.

Art. 2.

Sono a carico dell'Arma dei carabinieri gli oneri relativi agli assegni fissi, all'armamento e all'equipaggiamento individuale. Sono a carico del Ministero gli oneri relativi alle indennità di missione, accasermamento, arredi di ufficio, alloggiamento del personale celibe,

nonché le altre spese connesse all'approvvigionamento, gestione e manutenzione degli automezzi, materiali e apparati necessari ai funzionamento.

Roma, 14 novembre 2000

Il Ministro per i beni e le attività culturali
MELANDRI

Il Ministro della difesa
MATTARELLA

00A14801

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 18 ottobre 2000.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di un francobollo commemorativo di Antonio Salieri nel duecentocinquantesimo anniversario della nascita, nel valore di L. 4.800 - € 2,48.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DEL PERSONALE E DEI SERVIZI DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste Italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1999, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 2000 che prevede, fra l'altro, l'emissione di francobolli commemorativi di Antonio Salieri, nel 250° anniversario della nascita;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della commissione delle comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/1997 e degli articoli 3 e 4 comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2000, un francobollo commemorativo di Antonio Salieri, nel duecentocinquantesimo anniversario della nascita, nel valore di L. 4.800 - € 2,48.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia più oro; tiratura: tre milioni e cinquecentomila esemplari; foglio: cinquanta esemplari, valore «L. 240.000» - «€ 123,95».

La vignetta raffigura un ritratto del compositore Antonio Salieri, tratto da una litografia di H.E. Von Winter, conservata presso il Museo Fioroni di Legnago; a destra sono rappresentati una penna d'oca, in cui è incastonata una biscroma, figura musicale, e una chiave di violino.

Completano il francobollo la leggenda «ANTONIO SALIERI 1750-1825», la scritta «ITALIA» ed il valore «L. 4800» «€ 2,48».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2000

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
MATTIOLI

Il capo del Dipartimento dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro
DEL BUFALO

00A14803

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

ATTO DI REGOLAZIONE 26 ottobre 2000.

Offerte nella licitazione privata conseguente a proposta del promotore nel project financing. (Atto di regolazione n. 51/2000).

IL CONSIGLIO

Il comune di Marciana Marina ha ricevuto una proposta, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dall'Associazione temporanea d'impresa CPL Concordia, in qualità di promotore, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del servizio di distribuzione di GPL canalizzato nell'abitato comunale.

L'amministrazione, avendo ritenuto la proposta in questione di pubblico interesse e fattibile sotto i profili indicati dall'art. 37-*ter* della legge stessa, ha indetto una gara mediante licitazione privata da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per individuare i due migliori offerenti da ammettere successivamente alla procedura negoziata con il promotore prevista dall'art. 37-*quater* della legge quadro.

La gara è stata effettuata sulla base del progetto preliminare presentato dal promotore, ai sensi dell'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *a)*, della predetta legge.

L'amministrazione comunale, a seguito di quanto disposto dalla commissione giudicatrice appositamente nominata per l'individuazione delle migliori offerte pervenute, ha comunicato al Consorzio GST, partecipante alla gara stessa, la non ammissione alla successiva fase della procedura negoziata in considerazione del fatto che «non sono riconoscibili nell'offerta soluzioni tecniche alternative migliorative della proposta del promotore nelle quali risiede l'unico ed esclusivo scopo voluto dall'impianto normativo di cui all'art. 37-*bis* e seguenti della legge n. 109/1994».

Successivamente, il Consorzio GST ha inviato una segnalazione a questa Autorità e, nel contempo, ha diffidato l'amministrazione appaltante dal procedere all'ulteriore fase della negoziazione del contratto con il promotore richiedendo la riammissione del predetto consorzio alla procedura di gara. Ciò perché l'esponente ritiene che quanto asserito dalla stazione appaltante contrasta con lo spirito della disciplina di cui trattasi che non pone in alcun modo l'obbligo per i partecipanti alla licitazione privata di presentare proposte alternative sotto il profilo progettuale, realizzativo, gestionale ed economico-finanziario. Infatti, il consorzio sostiene di aver presentato una proposta del tutto omogenea rispetto a quella del promotore proprio perché ha ritenuto di poter eseguire il progetto posto a base di gara a condizioni economicamente più favorevoli per l'amministrazione.

L'Autorità ha chiesto al comune di Marciana Marina di fornire i chiarimenti e le proprie valutazioni sulla questione, corredate della documentazione relativa alla procedura di gara.

Dall'esame di detta documentazione si è potuto riscontrare che l'impresa esponente è stata esclusa sulla base delle seguenti valutazioni:

la gara di cui all'art. 37-*quater* della legge numero 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ha come finalità l'individuazione di proposte progettuali, realizzative, gestionali ed econo;mico-finanziarie alternative a quelle del promotore, mentre il Consorzio GST ha presentato un'offerta assolutamente identica a quella del promotore, ad eccezione della strutturazione finanziaria e del livello degli indicatori di convenienza economica;

il piano economico-finanziario presentato dal concorrente si limita ad una riproduzione di quello presentato dal promotore, con l'unica differenza del minor contributo richiesto all'amministrazione, fattore quest'ultimo che potrebbe compromettere la stessa realizzabilità dell'opera.

Stante il rilievo che riveste la questione in oggetto ed il coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformità a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l'Autorità stessa ha convocato un'audizione, che si è tenuta presso la propria sede in data 26 luglio 2000 per discutere i seguenti punti:

ambito di valutazione dell'offerta da parte della stazione appaltante;

maggiore economicità e convenienza delle offerte che vengono presentate dall'offerente nella gara di licitazione privata di cui all'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

All'audizione hanno partecipato rappresentanti del comune di Marciana Marina e del Consorzio GST.

L'amministrazione comunale ha posto in evidenza l'opportunità di ottenere dall'Autorità un chiarimento sulle modalità di svolgimento della gara e sulla funzione del risarcimento che spetta al concorrente non aggiudicatario ai sensi dell'art. 37-*quater*, comma 5, della predetta legge quadro. Per quanto attiene a quest'ultima questione, infatti, l'ente appaltante pone in rilievo che nel caso si ritenesse ammissibile che un concorrente presenti un progetto identico a quello del promotore potrebbe avere interesse a partecipare alla gara al solo scopo di lucrare il rimborso previsto dalla norma suindicata. Tale perplessità verrebbe meno solo se si ritenesse che i partecipanti alla procedura di gara per l'affidamento della concessione debbano presentare soluzioni progettuali diverse da quella del proponente e con essa confrontabili.

I rappresentanti del Consorzio GST hanno confermato le considerazioni svolte nell'esposto suddetto aggiungendo che le perplessità della stazione appal-

tante in merito alla diminuzione del contributo richiesto all'amministrazione sono infondate in quanto detta diminuzione offerta dal consorzio si basa sulla correttezza della formulazione del piano economico-finanziario rispetto alle previsioni contenute nel bando di gara e nella relativa convenzione.

CONSIDERAZIONI DELL'AUTORITÀ

Va preliminarmente precisato che l'intervento di questa Autorità è finalizzato a stabilire l'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare, soprattutto in presenza di norme che possono ingenerare dubbi applicativi come nella fattispecie in esame, al fine di garantire il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni.

La prima questione che si pone all'esame di questa Autorità, inerisce al contenuto dell'offerta presentata dal concorrente alla licitazione privata prevista dall'art. 37-*quater*, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. In particolare, si vuole stabilire se la stessa possa o debba contenere varianti al progetto posto a base di gara.

È opportuno al riguardo considerare che con la legge quadro sui lavori pubblici il legislatore non ha provveduto a delineare un istituto giuridico autonomo ed autosufficiente per il project financing, bensì ha scelto di introdurre detto sistema di realizzazione delle opere pubbliche innestandolo su quello proprio della concessione, come risultante dalle modifiche alla legge stessa intervenute nel corso degli ultimi anni.

Occorre, pertanto, muovere dall'esame della disciplina che il legislatore ha dettato per quest'ultima, in particolare per quanto attiene alla fase dell'aggiudicazione della concessione mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'art. 20, comma 2, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni espressamente prevede che le «concessioni di cui all'art. 19 sono affidate mediante licitazione privata, ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera *b)*, nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base di gara ...».

Inoltre, l'art. 85, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 prescrive che «le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell'offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell'opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni».

L'adozione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tende a dare all'aggiudicazione caratteristiche di elasticità, contrapponendosi a criteri meramente automatici e stimolando un confronto concorrenziale fra imprese basato non unicamente sul prezzo migliore, ma sulla vantaggiosità complessiva dell'offerta, combinata alle soluzioni tecniche proposte, che tenga soprattutto conto del rapporto costo-benefici.

Dalla lettura delle norme anzidette appare inoltre con chiarezza che, relativamente alla gara per l'aggiudicazione della concessione, il legislatore ha ammesso la facoltà per i partecipanti di presentare offerte comprensive di varianti al progetto preliminare posto a base di gara. Trattasi, comunque, di una mera facoltà per il concorrente e non di un obbligo come si deduce facilmente dall'uso dei termini «possono» ed «eventuali».

Facoltà peraltro sempre ammessa salvo il caso in cui l'amministrazione espressamente non la escluda, con apposita clausola del bando, qualora abbia interesse a che l'opera sia realizzata esclusivamente con le caratteristiche previste dal progetto preliminare posto a base di gara.

Preso atto, quindi, che modifiche al progetto preliminare possono essere presentate nella procedura di licitazione privata in relazione alle concessioni, occorre ora esaminare come operi detta facoltà nel caso dello speciale procedimento di affidamento della concessione di cui all'art. 37-*quater* della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Occorre in primo luogo osservare che, ai sensi degli articoli 37-*bis* e seguenti della legge quadro, esaurita la fase della presentazione della proposta da parte del o dei promotori e dell'individuazione di quella ritenuta di pubblico interesse da parte dell'amministrazione, si apre la fase negoziale che ha ad oggetto l'affidamento della concessione, comprensiva della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, dell'esecuzione e della gestione dell'opera oggetto della proposta stessa.

A tal fine, l'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni espressamente prevede che le amministrazioni al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la relativa concessione di cui all'art. 19, comma 2, della stessa legge, procedono per ogni proposta ritenuta di pubblico interesse «ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 21, comma 2, lettera *b)*, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché il valore degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore».

Lo stesso articolo alla lettera *b)* prevede, inoltre, che la concessione si aggiudica «mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera *a)*; nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge tra il promotore e questo unico soggetto».

Appare del tutto evidente che il collegamento tra project financing e concessione è stato enfatizzato in via diretta dalle disposizioni in commento prevedendo una speciale procedura per l'affidamento della conces-

sione nell'ipotesi in cui la realizzazione dell'opera sia proposta da un promotore. In particolare il procedimento di selezione mediante licitazione privata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dei due concorrenti da invitare successivamente alla procedura negoziata richiama lo stesso strumento concorsuale individuato per l'aggiudicazione della concessione dall'art. 20, comma 2, sopra richiamato.

Va, tuttavia, opportunamente sottolineato che il procedimento di affidamento della concessione nelle operazioni di project financing si snoda attraverso due fasi distinte: la prima è costituita da una licitazione privata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la seconda da una procedura negoziata tra il promotore e i due soggetti che hanno presentato le due migliori offerte nella licitazione privata suindicata.

Diverso è quindi il momento dell'aggiudicazione della concessione che, relativamente alle operazioni in project financing, a iniziativa di promotore avviene solo al termine della procedura negoziata. E diversa è anche la funzione della procedura di licitazione privata che, sempre nei procedimenti su iniziativa del promotore, è utilizzata dall'amministrazione al solo scopo di selezionare le offerte che potranno confrontarsi con quella del promotore nella futura procedura negoziata.

Tenuto conto delle suesposte differenze esistenti tra le due forme di licitazione privata previste per le procedure ad iniziativa della pubblica amministrazione e per quelle ad iniziativa dei privati, si tratta ora di esaminare in relazione a quest'ultima quale possa essere il contenuto dell'offerta del concorrente alla licitazione privata.

Dovrà stabilirsi, quindi, sia in relazione al subprocedimento della gara che a quello della procedura negoziata, se le offerte debbano o possano diversificarsi dalla proposta del promotore soltanto per quanto attiene l'offerta economica — prezzo richiesto o prezzo che il concorrente è disposto a corrispondere, ex art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* — o se possano differenziarsi anche sotto altri profili, quali l'intera organizzazione della gestione, sul presupposto di un diverso piano finanziario o, addirittura, relativamente allo stesso progetto posto a base di gara.

Bisogna innanzi tutto ricordare che il progetto proposto dal promotore è stato fatto proprio dall'amministrazione a seguito del procedimento di valutazione di cui all'art. 37-*ter* della legge quadro, che può anche aver imposto modifiche al progetto inizialmente proposto.

Non essendo la fase della licitazione privata di cui trattasi, come sopra ricordato, finalizzata alla scelta dell'aggiudicatario finale, ma unicamente a selezionare le due migliori offerte economicamente più vantaggiose al fine successivamente di porre in essere la fase della procedura negoziata fra le stesse ed il promotore, si potrebbe ritenere che, sulla base dei principi generali relativi al sistema della licitazione privata stessa, è da ritenersi legittima l'offerta di un concorrente che formuli unicamente proposte economiche migliorative rispetto a quella del promotore.

Inoltre, nel caso in cui il concorrente modifichi l'organizzazione della gestione in relazione all'opera da realizzare, con ciò modificando il valore degli elementi per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa posti a base della gara, sarà necessario, come stabilito dall'atto di regolazione n. 34/2000 di questa Autorità, che esso presenti un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito «in quanto l'attività di asseveramento è volta ad assicurare in primo luogo la coerenza del piano economico-finanziario in relazione agli elementi di cui all'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».

Per quanto attiene poi alla possibilità di proporre varianti progettuali occorre operare una distinzione tra le due fasi in cui si articola il procedimento in esame.

Se si ammettesse nella fase della licitazione privata che i singoli partecipanti possano introdurre modifiche progettuali, si potrebbe finire per snaturare il progetto posto a base di gara o comunque per non renderlo comparabile con quello originario. Ciò, invece, risulta possibile nella fase della procedura negoziata dove il progetto del promotore viene messo a confronto con quelli dei concorrenti selezionati precedentemente, mediante l'apertura di un dialogo competitivo multiplo e flessibile, non limitato dalla struttura formalmente più rigida della licitazione privata.

In conclusione, è da ritenersi che non vi sia alcun obbligo per i partecipanti alla licitazione privata di presentare un'offerta contenente varianti al progetto posto a base di gara, ma che la possibilità di varianti sia una facoltà attribuita agli stessi dalla legge e dal regolamento attuativo, esercitabile nella fase della procedura negoziata anche relativamente alla sola individuazione del prezzo richiesto od offerto ai sensi dell'art. 87, comma 1, lettere *a)* e *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 citato.

Altra questione di particolare interesse, infine, appare quella relativa al meccanismo previsto dal legislatore per il rimborso per le spese sostenute dal promotore o dai concorrenti nel caso in cui uno di essi non risulti aggiudicatario.

Detto meccanismo ha lo scopo di incentivare la promozione di opere pubbliche nei soggetti privati.

Tuttavia, appare opportuno sottolineare che, se per quanto riguarda il caso del promotore che non risulti aggiudicatario, il meccanismo di rimborso previsto dall'art. 37-*quater* trova il proprio fondamento negli oneri che sicuramente il promotore stesso avrà sostenuto per la elaborazione della proposta, non altrettanto chiaro risulta lo spirito della norma quando disciplina l'ipotesi del promotore che risulti aggiudicatario.

Infatti, in quest'ultimo caso è previsto che esso debba versare al primo e al secondo in graduatoria della licitazione privata le spese sostenute per la predisposizione della proposta e nelle misure rispettivamente del 60% e del 40%. Ora, da un lato, il rimborso di cui trattasi potrebbe essere ben superiore rispetto alle spese sostenute che non sono ovviamente in nessun modo equiparabili a quelle del promotore, poiché non comprendenti

gli oneri di promozione dell'opera; dall'altro, può apparire anomalo che, nel caso di aggiudicazione ad altro concorrente, la legge abbia previsto unicamente un rimborso per il promotore, nulla spettando al secondo concorrente individuato nella licitazione privata.

Una *ratio* della norma, peraltro, va individuata nello scopo di incentivare la massima partecipazione alle procedure in project financing di concorrenti diversi dal promotore, al fine di instaurare con quest'ultimo un confronto concorrenziale dal cui esito l'amministrazione, e quindi la collettività, può ricavare utile beneficio. Confronto concorrenziale effettivo rispetto alla proposta del promotore, che è incentivato proprio dalla natura, ritenuta penalizzante, del secondo classificato.

In ogni caso, trattandosi di un meccanismo di rimborso automatico, cioè senza alcun vaglio delle spese sostenute da parte dei concorrenti, esso opera a prescindere dal fatto che i concorrenti abbiano o meno presentato nella propria offerta varianti progettuali.

CONCLUSIONI

Sulla base delle suesposte considerazioni, il consiglio dell'Autorità delibera:

i partecipanti alla licitazione privata indetta sulla base della proposta del promotore (art. 37-*quater*, comma 1, lettera *a)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) non sono tenuti nell'offerta a proporre varianti al progetto del promotore stesso posto a base di gara.

Ne segue che anche il rimborso della spesa che non spetta automaticamente a tutti i partecipanti alla gara non dipende dalla introduzione di varianti progettuali, ma spetta senza che occorra alcun vaglio delle spese effettivamente, sostenute.

Roma, 26 ottobre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A14777

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto della Axa assicurazioni S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 01737).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicità degli atti;

Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, via Consolata n. 3, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Vista la delibera assunta in data 25 ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Axa assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5 e 23 dello statuto sociale;

Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;

Dispone:

È approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Axa assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli:

art. 5 (capitale sociale).

Conversione in euro del valore nominale delle azioni, del capitale sociale e della riserva sovrapprezzo per emissioni azioni e conseguenti arrotondamenti per difetto al primo decimale mediante accredito alla riserva legale secondo le seguenti modalità:

a) conversione del capitale sociale in € 62.779.865 diviso in 25.111.946 azioni da € 2,5 cadauna (in luogo del precedente importo espresso in lire 125.559.730.000, diviso in 25.111.946 azioni del valore nominale di L. 5.000 cadauna) e destinato per € 49.495.865 alla «sezione danni» e per € 13.284.000 alla «sezione vita»;

b) accredito a riserva legale di € 2.066.323,81 da destinarsi per € 1.629.096,91 alla «sezione danni» e per € 437.226,90 alla «sezione vita»;

c) conversione della riserva sovrapprezzo per emissioni di azioni in € 114.176.572,15 destinata alla «sezione danni» (in luogo del precedente importo espresso in L. 221.076.671.368);

art. 23 (Bilancio).

Nuova disciplina in materia di bilancio: abrogazione dell'espressione «con il conto dei profitti e delle perdite» e sostituzione del termine «relazione degli amministratori» con «relazione sulla gestione».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A14804

PROVVEDIMENTO 20 novembre 2000.

Autorizzazione alla Poste Vita S.p.a., in Roma, ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato *I* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174. (Provvedimento n. 01735).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed in particolare l'art. 2 che riguarda la pubblicità degli atti;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1144 del 12 marzo 1999 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciato alla Poste Vita S.p.a., con sede in Roma, viale Europa n. 175;

Vista l'istanza del 20 luglio 2000 con la quale Poste Vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato *I* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'Istituto, nella seduta dell'8 novembre 2000, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso previsti dall'art. 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Poste Vita S.p.a.;

Dispone:

Poste Vita S.p.a., con sede in Roma, viale Europa n. 175, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo III di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato *I* al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A14776

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO 29 settembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, emanato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 2 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 18 novembre 1990, n. 341 - Riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la tabella *E* relativa agli ordinamenti degli studi della facoltà di medicina e chirurgia, allegata al regolamento didattico d'Ateneo emanato con decreto rettorale n. 9922 del 15 ottobre 1998;

Viste le modifiche all'ordinamento didattico formulate dagli organi accademici di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 20 luglio 1999;

Decreta:

La tabella *E* del regolamento didattico d'Ateneo dell'Università degli studi di Verona è modificata come di seguito specificato:

Articolo unico

Dopo l'art. 222 e con lo scorrimento degli articoli successivi, è modificato lo statuto della scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia.

STATUTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

Art. 223.

Nell'Università degli studi di Verona è istituita la scuola di specializzazione in medicina interna, che si articola negli indirizzi di medicina interna e medicina d'urgenza.

La scuola risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica.

La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

Art. 224.

La durata della scuola di specializzazione in medicina interna è di cinque anni.

Lo sdoppiamento negli indirizzi di medicina interna e di medicina d'urgenza avviene al quarto anno di corso, dopo un primo triennio comune. La sede amministrativa della scuola è situata presso il dipartimento del direttore della scuola.

L'ordinamento di ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore complessive di didattica (formale, seminariale, meetings multidisciplinari, ecc.) ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e quelle ospedaliere convenzionate, fino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel S.S.N. Tale ordinamento della scuola disciplina gli specifici standard formativi.

Concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Verona con i suoi istituti/dipartimenti, nonché le strutture ospedaliere del S.S.N. individuata nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992, e il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del S.S.N. delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Le strutture ospedaliere convenzionate devono rispondere, nel loro insieme, a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.

Rispondono automaticamente a tali requisiti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico operanti in settori coerenti con quello proprio della scuola. Le predette strutture non universitarie sono individuate con i protocolli d'intesa di cui allo stesso art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992.

La formazione avviene nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate, intese come strutture assistenziali tali da garantire oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio, nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto-legge n. 257/1991).

Fatti salvi i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, previsti dalle norme vigenti, e in base alle risorse umane e finanziarie e alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola di medicina interna dell'Università di Verona è in grado di accettare un numero massimo di quindici iscritti per ogni anno di corso per un totale di settantacinque specializzandi.

Il numero effettivo degli iscritti è determinato dalla programmazione nazionale, stabilita di concerto tra il Ministero della sanità e quello dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed alla successiva ripartizione dei posti tra le singole scuole.

Il numero degli iscritti alla scuola di medicina interna dell'Università di Verona non puo superare quello totale determinato nel presente statuto.

Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati del corso di laurea in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio conseguito presso le università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

I laureati in medicina e chirurgia utilmente collocati in graduatoria di merito per l'accesso alla scuola di medicina interna possono essere iscritti alla scuola stessa purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'inizio del corso. Durante tale periodo acquisiscono conoscenze teoriche e le prime nozioni pratiche nell'ambito di una progressiva assunzione di responsabilità professionale.

Art. 225.

Il consiglio della scuola, al fine di garantire lo scopo di cui all'art. 223 e gli obiettivi previsti nel presente articolo e specificati nelle tabelle *A* e *B* relative agli standards formativi specifici per la specializzazione in medicina interna, determina, nel rispetto dei diritti dei malati:

a) la tipologia delle opportune attività didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione dei periodi temporali dell'attività didattica, teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Il piano di studi è determinato dal consiglio della scuola nel rispetto degli obiettivi generali e di quelli da raggiungere nelle diverse aree, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari, riportati nella tabella *A*.

L'organizzazione del processo di addestramento, ivi compresa l'attività svolta in prima persona, minima indispensabile per il conseguimento del diploma, è attuata nel rispetto di quanto previsto per la specializzazione in medicina interna nella tabella *B*.

Il piano dettagliato delle attività formative di cui ai pretendenti commi è deliberato dal consiglio della scuola e reso pubblico nel manifesto annuale degli studi.

Art. 226.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specilizzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie e in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento dell'attività di tirocinio e l'esito positivo dei medesimo

sono attestati dai docenti ai quali sia stata affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare, su richiesta dello specializzando, la frequenza in strutture accreditate e/o esterne alla scuola, di adeguato livello scientifico e coerenti con le finalità della scuola stessa, per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione di ciascun periodo di frequenza il consiglio della scuola, dopo verifica di idonea documentazione, riconosce l'equipollenza dell'attività svolta.

Art. 227.

L'esame finale consta nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione d'esame per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'Ateneo, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando, per essere all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, aver superato gli esami annuali ed il tirocinio ed aver condotto in prima persona, con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 228.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola di specializzazione in medicina interna e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia, quando trattasi di più scuole per la stessa convenzione, può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto-legge.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

Art. 229.

Le tabelle *A* e *B*, che definiscono gli standards nazionali per la scuola di specializzazione in medicina interna (sugli obiettivi formativi e relativi settori scientifico-disciplinari di pertinenza e sull'attività minima dello specializzando per l'ammissione all'esame finale), sono decretate ed aggiornate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le procedure di cui all'art. 9 della legge n. 341/1990. Gli standards sono applicati a tutti gli indirizzi previsti.

La tabella relativa ai requisisti minimi necessari per le strutture convenzionabili è decretata ed aggiornata con le procedure di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991.

TABELLA *A*

AREE DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE E RELATIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

AREA COMUNE

Area della fisiopatologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna.

Area della metodologia clinica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X statistica medica, F04B medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

Area della clinica e della terapia.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine di impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settori: F07A medicina interna.

INDIRIZZO DI MEDICINA INTERNA

Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A medicina interna, F07B-C-D-E-F-G-H-I- specialità mediche, F04C oncologia medica.

Area della terapia avanzata.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche, farmacologiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente critico.

Settori: F07X farmacologia, F07A medicina interna.

Area della clinica specialistica.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.

INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA

Area di medicina d'urgenza.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni d'urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico e traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A farmacologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F08A chirurgia generale.

Area delle urgenze.

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F21X anestesiologia.

TABELLA *B*

STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

Medicina clinica.

avere steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio di sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascitico, liquido pleurico, escreato, feci, ecc.);

avere steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

avere eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

avere firmato almeno 100 ECG, avere eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

avere eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, tra l'altro, l'inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca.

Diagnostica per immagini.

avere controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

avere discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna.

avere eseguito almeno altri 50 casi di degenti dei quali almeno 30 specialistici;

avere eseguito almeno 50 casi in day-hospital.

Indirizzo di medicina d'urgenza.

avere compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed avere compiuto una rotazione di almeno 6 settimane in terapia intensiva medica e di 4 settimane in terapia intensiva chirurgica o in rianimazione;

avere eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aeree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico di emergenza alle vie aeree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici e volumetrici;

posizionamento di catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso;

lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie; applicazione di lacci;

puntura lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilizzazione per fratture ossee e profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico di Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi e il relativo peso specifico.

Verona, 29 settembre 2000

Il rettore: MOSELE

00A14656

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 230 del 2 ottobre 2000), **coordinato con la legge di conversione, 23 novembre 2000, n. 354** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 15), **recante: «Misure urgenti in materia di imposta sui redditi delle persone fisiche e di accise».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 01.

Applicazione della legge 27 luglio 2000, n. 212

1. Le prescrizioni di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, in quanto incompatibili, non si applicano al contenuto del presente decreto.

Riferimento normativo:

La legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 2000, n. 177.

Art. 1.

Modifiche agli scaglioni di reddito ed agli importi delle detrazioni

1. Nell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella lettera *a)*, le parole: «fino a lire 15.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «fino a lire 20.000.000»;

b) nella lettera *b)*, le parole: «oltre lire 15.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «oltre lire 20.000.000».

2. Nell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le detrazioni per redditi di lavoro dipendente, autonomo o d'impresa per il periodo d'imposta 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le lettere da *a)* a *s)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;

b) lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;

c) lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;

d) lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;

e) lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

f) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;

g) lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;

h) lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;

i) lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

l) lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

m) lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

n) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

o) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;

p) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;

q) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;

r) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;

s) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;

t) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;

u) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;

v) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;

z) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;

aa) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.»;

b) nel comma 3, le lettere da *a)* a *g)* sono sostituite dalle seguenti:

«*a)* lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;

b) lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;

c) lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;

d) lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;

e) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;

f) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;

g) lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;

h) lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;

i) lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;

l) lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;

m) lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;

n) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.».

3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedono all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative ai redditi dell'anno 2000; tuttavia, a titolo di acconto, entro il mese di novembre, restituiscono a ciascun percipiente le ritenute operate nel corso dell'anno 2000 fino ad un importo non superiore a lire 350.000.

4. Per il periodo d'imposta 2000, la misura dell'acconto, già ridotta ai soli fini dell'IRPEF dal 98 al 92 per cento dall'articolo 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è ulteriormente ridotta, agli stessi fini, dal 92 all'87 per cento. I sostituti d'imposta, che trattengono la seconda o unica rata di acconto per il periodo d'imposta 2000 per i soggetti che hanno fruito dell'assistenza fiscale relativamente alla dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 1999, sono tenuti ad applicare la presente disposizione senza attendere alcuna richiesta da parte degli interessati.

5. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000, la misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive è ridotta dal 98 al 95 per cento. Per il medesimo periodo d'imposta la misura dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ridotta dal 98 al 93 per cento.

6. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono determinate le modalità per la compensazione a favore delle regioni dei minori introiti conseguenti alla riduzione della misura dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo degli articoli 11 e 13 (quest'ultimo modificato anche dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000, S.O. n. 194), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O., così come modificato dal presente articolo:

«Art. 11 *(Determinazione dell'imposta).* — 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

a) fino a lire 20.000.000 .... 18,5%

b) oltre lire 20.000.000 e fino a lire 30.000.000 .... 25,5%

c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000 .... 33,5%

d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000 .... 39,5%

e) oltre lire 135.000.000 .... 45,5%

2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e 13-*bis*.

3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma degli articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-*bis*, se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.

3-*bis*. Il credito di imposta spettante a norma dell'art. 14, per la parte che trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 105, è riconosciuto come credito limitato ed è escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima degli altri crediti di imposta ed è portato in detrazione fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa agli utili per i quali è attribuito, determinata in base al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo comprensivo del credito stesso e al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.

3-*ter*. Relativamente al credito di imposta limitato di cui al comma 3-*bis*, il contribuente ha facoltà di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 14.».

«Art. 13 *(Altre detrazioni)*. — 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:

a) *lire 2.220.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente non supera lire 12.000.000;*

b) *lire 2.100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.000.000 ma non a lire 12.300.000;*

c) *lire 2.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.300.000 ma non a lire 12.600.000;*

d) *lire 1.900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 12.600.000 ma non a lire 15.000.000;*

e) *lire 1.750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;*

f) *lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;*

g) *lire 1.450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;*

h) *lire 1.330.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 16.000.000;*

i) *lire 1.260.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;*

l) *lire 1.190.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;*

m) *lire 1.120.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;*

n) *lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;*

o) *lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;*

p) *lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;*

q) *lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;*

r) *lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;*

s) *lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;*

t) *lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;*

u) *lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;*

v) *lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;*

z) *lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;*

aa) *lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.*

2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-*bis*. La detrazione di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età.

2-*ter*. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-*bis*, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000.

3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:

a) *lire 1.110.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;*

b) *lire 1.000.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;*

c) *lire 900.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 9.600.000;*

d) *lire 800.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire 9.900.000;*

e) *lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;*

f) *lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;*

g) *lire 480.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 16.000.000;*

h) *lire 410.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 16.000.000 ma non a lire 17.000.000;*

i) *lire 340.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 17.000.000 ma non a lire 18.000.000;*

l) *lire 270.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 18.000.000 ma non a lire 19.000.000;*

m) *lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 19.000.000 ma non a lire 30.000.000;*

n) *lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000.».*

Si riporta il testo degli articoli 23 (come da ultimo modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000, S.O. n. 194) e 29, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 1,:

«Art. 23 *(Ritenute sui redditi di lavoro dipendente)*. — 1. Gli enti e le società indicati nell'art. 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto testo unico e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'art. 51 del citato testo unico, o imprese agricole, le persone fisiche che esercitano arti e professioni, nonché il condominio quale sostituto di imposta, i quali corrispondono somme e valori di cui all'art. 48 dello stesso testo unico, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

1-*bis.* I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero di cui all'art. 48, concernente determinazione del reddito di lavoro dipendente, comma 8-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono in ogni caso operare le relative ritenute.

2. La ritenuta da operare è determinata:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13, del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico sono effettuate se il percipiente dichiara di avervi diritto, indica le condizioni di spettanza e si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. La dichiarazione ha effetto anche per i periodi di imposta successivi;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17, comma 1, secondo periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo unico;

d-bis) sulla parte imponibile delle prestazioni di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a-bis)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 17-*bis*, comma 1, primo periodo, dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e dei valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi del lavoratore dipendente, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

3. I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i valori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2, nonché sui compensi e le indennità di cui all'art. 47, comma 1, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comunicati al sostituto entro il 12 gennaio dell'anno successivo, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, del citato testo unico, e di quelle eventualmente spettanti a norma dell'art. 13-*bis* dello stesso testo unico per oneri a fronte dei quali il datore di lavoro ha effettuato trattenute, nonché, limitatamente agli oneri di cui alle lettere *c)* e *f)* dello stesso articolo, per erogazioni in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali. In caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno entro il 28 febbraio dell'anno successivo, il sostituito può dichiarare per iscritto al sostituto di volergli versare l'importo corrispondente alle ritenute ancora dovute, ovvero, di autorizzarlo ad effettuare il prelievo sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi al secondo dello stesso periodo di imposta. Sugli importi di cui è differito il pagamento si applica l'interesse in ragione dello 0,50 per cento mensile, che è trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce. L'importo che al termine del periodo d'imposta non è stato trattenuto per cessazione del rapporto di lavoro o per incapienza delle retribuzioni deve essere comunicato all'interessato che deve provvedere al versamento entro il 15 gennaio dell'anno successivo. Se alla formazione del reddito di lavoro dipendente concorrono somme o valori prodotti all'estero le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione fino a concorrenza dell'imposta relativa ai predetti redditi prodotti all'estero. La disposizione del periodo precedente si applica anche nell'ipotesi in cui le somme o i valori prodotti all'estero abbiano concorso a formare il reddito di lavoro dipendente in periodi d'imposta precedenti. Se concorrono redditi prodotti in più Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato.

4. Ai fini del compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno il sostituito può chiedere al sostituto di tenere conto anche dei redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, percepiti nel corso di precedenti rapporti intrattenuti. A tal fine il sostituito deve consegnare al sostituto d'imposta, entro il 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati percepiti, la certificazione unica concernente i redditi di lavoro dipendente, o assimilati a quelli di lavoro dipendente, erogati da altri soggetti, compresi quelli erogati da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute. Alla consegna della suddetta certificazione unica il sostituito deve anche comunicare al sostituto quale delle opzioni previste al comma precedente intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. La presente disposizione non si applica ai soggetti che corrispondono trattamenti pensionistici.

5. (Abrogato).».

«Art. 29 *(Ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato)*. — 1. Le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che corrispondono le somme e i valori di cui all'art. 23, devono effettuare all'atto del pagamento una ritenuta diretta in acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti. La ritenuta è operata con le seguenti modalità:

a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'art. 48, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)* e *c)*, aventi carattere fisso e continuativo, con i criteri e le modalità di cui al comma 2 dell'art. 23;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, nonché su ogni altra somma o valore diversi da quelli di cui alla lettera *a)* e sulla parte imponibile delle indennità di cui all'art. 48, commi 5, 6, 7 e 8, del citato testo unico, con la aliquota applicabile allo scaglione di reddito piu' elevato della categoria o classe di stipendio del percipiente all'atto del pagamento o, in mancanza, con l'aliquota del primo scaglione di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti di cui all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, del citato testo unico, con i criteri di cui all'art. 18, dello stesso testo unico, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente corrisposti dal sostituto al sostituito nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e delle altre indennità e somme di cui all'art. 16, comma 1, lettera *a)*, del citato testo unico con i criteri di cui all'art. 17 dello stesso testo unico;

e) sulla parte imponibile delle somme e valori di cui all'art. 48, del citato testo unico, non compresi nell'art. 16, comma 1, lettera *a)*, dello stesso testo unico, corrisposti agli eredi, con l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito.

2. Gli uffici che dispongono il pagamento di emolumenti aventi carattere fisso e continuativo devono effettuare entro il 28 febbraio o entro due mesi dalla data di cessazione del rapporto, se questa è anteriore all'anno, il conguaglio di cui al comma 3 dell'art. 23, con le modalità in esso stabilite. A tal fine, all'inizio del rapporto, il sostituito deve specificare quale delle opzioni previste al comma 2 dell'art. 23 intende adottare in caso di incapienza delle retribuzioni a subire il prelievo delle imposte. Ai fini delle operazioni di conguaglio i soggetti e gli altri organi che corrispondono compensi e retribuzioni non aventi carattere fisso e continuativo devono comunicare ai predetti uffici, entro la fine dell'anno e, comunque, non oltre il 12 gennaio dell'anno successivo, l'ammontare delle somme corrisposte, l'importo degli eventuali contributi previdenziali e assistenziali, compresi quelli a carico del datore di lavoro e le ritenute effettuate. Per le somme e i valori a carattere ricorrente la comunicazione deve essere effettuata su supporto magnetico secondo specifiche tecniche approvate con apposito decreto del Ministro dei tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, l'ammontare degli emolumenti dovuti non consenta la integrale applicazione della ritenuta di conguaglio, la differenza è recuperata mediante ritenuta sulle competenze di altra natura che siano liquidate anche da altro soggetto in dipendenza del cessato rapporto di lavoro. Si applicano anche le disposizioni dell'art. 23, comma 4.

3. Le amministrazioni della Camera dei deputati, del Senato e della Corte costituzionale, nonché della Presidenza della Repubblica e degli organi legislativi delle regioni a statuto speciale, che corrispondono le somme e i valori di cui al comma 1, effettuano, all'atto del pagamento, una ritenuta d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con i criteri indicati nello stesso comma. Le medesime amministrazioni, all'atto del pagamento delle indennità e degli assegni vitalizi di cui all'art. 47, comma 1, lettera *g)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, applicano una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, commisurata alla parte imponibile di dette indennità e assegni, con le aliquote determinate secondo i criteri indicati nel comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui la ritenuta da operare sui valori di cui ai commi precedenti non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta.

5. Le amministrazioni di cui al comma 1, e quelle di cui al comma 3, che corrispondono i compensi e le altre somme di cui agli articoli 24, 25, 25-*bis*, 26 e 28 effettuano all'atto del pagamento le ritenute stabilite dalle disposizioni stesse.».

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento ordinario:

«Art. 6. *(Disposizioni in materia di imposte sui redditi)*. 1. — 7. *(Omissis)*.

8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

9. — 22. *(Omissis)*.».

Art. 1-*bis*.

Interventi a favore dei pensionati

1. Per l'anno 2000, quale rimborso forfetario di parte delle maggiori entrate affluite all'erario a titolo di imposta sul valore aggiunto, è corrisposto dall'INPS, in sede di erogazione della tredicesima mensilità ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno, un importo pari a lire 200.000 a favore dei soggetti che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, concernente la trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, il cui importo complessivo annuo, al netto degli assegni al nucleo familiare, non superi il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Tale rimborso è disposto utilizzando il monte delle ritenute totali degli amministrati. Nei confronti dei soggetti per i quali il predetto importo complessivo annuo risulti superiore al trattamento minimo di cui al primo periodo e inferiore al limite costituito dal medesimo trattamento minimo incrementato di lire 200.000, il rimborso viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite.

2. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, provvede ad individuare l'ente incaricato dell'erogazione del rimborso forfetario di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalità indicati nello stesso comma 1.

3. L'importo del rimborso non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 634 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Riferimenti normativi:

Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 agosto 1994, n. 196.

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, recante «Istituzione del casellario centrale dei pensionati», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 marzo 1972, n. 82.

Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 27 dicembre 1999, supplemento ordinario:

«Art. 1. *(Risultati differenziali)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza economico-finanziaria.».

Art. 2.

Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali

1. Per l'anno 2000 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, *sul carbone, sul coke di petrolio, sull'orimulsion nonché sugli oli emulsionati di cui all'articolo 3 del presente decreto* occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

Riferimento normativo:

Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario:

«Art. 8. *(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)*. — 1.-4. *(Omissis)*.

5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote delle accise sugli oli minerali nonché quelle sui prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'apposita commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

6.-13. *(Omissis).*».

Art. 3.

Oli emulsionati

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa degli oli emulsionati previsti dall'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono stabilite nelle seguenti misure:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 513.693 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 513.693 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento:

con olio combustibile ATZ: lire 192.308 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 96.154 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale:

con olio combustibile ATZ: lire 80.717 per mille chilogrammi;

con olio combustibile BTZ: lire 40.359 per mille chilogrammi.

Riferimento normativo:

Si riporta il testo dell'art. 12, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, vigente anteriormente alle variazioni decorrenti dal 3 ottobre 2000 al 31 dicembre 2000, stabilite dal presente articolo:

«Art. 12. *(Oli emulsionati)*. — 1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data del 1° gennaio 2005, di cui all'allegato 1 annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, è inserita, prima della voce «Gas di petrolio liquefatti (GPL)», la seguente voce: «Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:

a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704 per mille litri;

b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;

c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;

d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi».

2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000. Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato art. 8, comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2, allegata alla presente legge, nonché dell'aumento disposto per l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica dell'idoneità all'impiego nella carburazione e nella combustione.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la lettera *c)* del comma 10 dell'art. 8 della citata legge n. 448 del 1998 è sostituita dalla seguente:

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno».

5. Alla nota 1) dell'art. 26 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: «negli esercizi di ristorazione e» sono soppresse;

b) nel secondo periodo, dopo le parole: «nel settore alberghiero,» sono inserite le seguenti: «negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro,»;

c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Si considerano altresì compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato negli impianti sportivi e nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti «.».

Art. 4.

Disposizioni concernenti il gasolio per riscaldamento e il GPL per le zone montane

1. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera *c)* indicata nel comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, per «frazioni di comuni» si intendono le porzioni edificate di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse. Per le frazioni appartenenti alla zona climatica F, di cui al suddetto decreto n. 412 del 1993, il beneficio decorre dal 1999 o dalla data, se successiva, in cui il provvedimento del sindaco, con il quale viene riconosciuta l'appartenenza alla suddetta zona climatica, diventa operativo.

3. Nel numero 4) della lettera *c)* di cui al comma 1, come sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 488 del 1999, il riferimento alle frazioni di cui all'alinea della suddetta lettera si intende limitato alle sole frazioni, non metanizzate, della zona climatica E, appartenenti ai comuni metanizzati che ricadono anch'essi nella zona climatica E.

4. La sostituzione della lettera *c)* di cui al comma 1, disposta dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha effetto, per quanto concerne le nuove ipotesi di applicazione del beneficio previste dalla norma così come sostituita con decorrenza retroattiva dal 1999, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4-bis. Per il periodo 3 ottobre-31 dicembre 2000, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentata di lire 30 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornita.

4-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, i beneficiari dell'agevolazione sono ammessi ad usufruirne, previa presentazione, agli uffici delle entrate competenti, dell'autodichiarazione sul credito maturato con la tabella dei Kwh forniti, avvalendosi delle procedure di compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

4-quater. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter, valutato in lire 15 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Riferimento normativo:

Si riporta il testo dell'art. 8, comma 10 (come da ultimo modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000, S.O. n. 194), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, già citata nel riferimento normativo dell'art 2.

«Art. 8. *(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative)*. — 1.-9. *(Omissis)*.

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a) a compensare la riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro;

b) a compensare il minor gettito derivante dalla riduzione, operata annualmente nella misura percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione, della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa è abolita a decorrere dal 1° gennaio 2005;

c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi, nonché a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed è applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:

1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;

3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;

4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne è riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio è applicabile altresì ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati. Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;

d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al finanziamento delle spese di investimento sostenute nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica nella misura del 20 per cento delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro delle finanze, determina la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di accesso all'agevolazione;

e) a compensare la riduzione degli oneri gravanti sugli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.

11.-13. *(Omissis)*.».

Per il testo dell'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 3.

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante «Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 ottobre 1993, n. 242, S.O.:

«Art. 2 *(Individuazione della zona climatica e dei gradi-giorno)*. — 1.-3. *(Omissis)*.

4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ENEA e diventa operativo qualora entro novanta giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del termine da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla provincia di appartenenza.».

Si riporta il testo dell'art. 17 (come da ultimo modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342, recante «Misure in materia fiscale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 2000, S.O. n. 194), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 luglio 1997, n. 174, S.O.:

«Art. 17 *(Oggetto)*. — 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non è ammessa la compensazione;

b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;

d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) (lettera abrogata);

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera *a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

2-*bis*. (Comma abrogato).».

Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 1-*bis*.

Art. 5.

Aliquote di accisa per taluni oli minerali utilizzati come combustibile per riscaldamento

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa dei seguenti prodotti petroliferi sono stabilite nella sottoindicata misura:

olio da gas o gasolio usato come combustibile per riscaldamento: lire 697.398 per mille litri;

gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come combustibile per riscaldamento: lire 281.125 per mille chilogrammi;

gas metano per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 56,99 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 124,62 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 307,51 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 46,78 per metro cubo;

b) per altri usi civili: lire 212,46 per metro cubo.

2. Le variazioni di accisa previste dal comma 1 per il gasolio e per i gas di petrolio liquefatti si applicano anche ai prodotti già immessi in consumo e che alle ore zero del 3 ottobre 2000 sono posseduti in quantità superiore a 3.000 chilogrammi dagli esercenti dei depositi per uso commerciale.

3. Gli esercenti di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

4. La misura del colorante previsto per il gasolio per uso riscaldamento dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 1997, è fissata in grammi 4 per *100 chilogrammi* di prodotto. *In vigenza di un'aliquota d'accisa per il gasolio usato come combustibile per riscaldamento inferiore a quella prevista per il gasolio usato come carburante, a*

decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, oltre al colorante di cui al primo periodo vengono aggiunti, per ogni 100 chilogrammi di gasolio da impiegare come combustibile per riscaldamento, 3 grammi di 2--Etil-Antrachinone (tracciante RS); l'additivazione suddetta è equiparata, agli effetti fiscali, ad una operazione di denaturazione ed è praticata indipendentemente dal tenore di zolfo del gasolio, secondo modalità stabilite dall'amministrazione finanziaria. Con decreto dirigenziale del Ministero delle finanze può essere stabilita una formula di denaturazione diversa da quella di cui al secondo periodo. Resta ferma la possibilità di effettuare la denaturazione, oltre che nei depositi fiscali, anche nei depositi liberi collegati agli stessi via oleodotto.

5. Per il periodo 3 ottobre 2000-31 dicembre 2000, relativamente al gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, l'accisa si applica nella misura pari allo zero per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 127, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

5-bis. Nella nota (1) all'allegato I al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente il metodo di determinazione delle aliquote degli oli combustibili semifluidi, fluidi e fluidissimi, il riferimento all'aliquota dell'olio da gas si intende effettuato relativamente all'aliquota dell'olio da gas usato come combustibile per riscaldamento.

Riferimenti normativi:

La tariffa T1 del provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986, recante «Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana», riguarda l'uso domestico per la cottura dei cibi e la produzione di acqua calda.

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, recante «Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 maggio 1978, n. 146, S.O.:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — (Art. 3, legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; art. 1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956; articolo unico, legge n. 2523/1952.) Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

(Art. 3, secondo comma, legge n. 646/1950; art. 8, legge n. 634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma secondo, legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo.».

Si riporta il testo dell'art. 14 e dell'allegato *I* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante «Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 novembre 1995, n. 279, supplemento ordinario:

«Art. 14 (Art. 67 decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 - Art. 20 regio decreto-legge n. 334/1939 - Art. 4 testo unico birra 1924 - Art. 14 decreto-legge n. 331/1993 - Art. 18 decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374). *(Recuperi e rimborsi dell'accisa).* — 1. Le somme dovute a titolo d'imposta o indebitamente abbuonate o restituite si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Prima di avviare tale procedura gli uffici spediscono, mediante raccomandata postale, un avviso di pagamento fissando un termine di quindici giorni per l'adempimento, decorrente dalla data di spedizione del predetto avviso.

2. L'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza.

3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attività economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale è dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso è presentata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni.

4. Il rimborso può essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta.

5. Non si fa luogo al rimborso, né si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000».

«ALLEGATO *I*

ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO

Oli minerali.

Benzina: lire 1.111.490 per mille litri;

Benzina senza piombo: lire 1.003.480 per mille litri;

Petrolio lampante o cherosene:

usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;

Oli da gas o gasolio:

usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;

Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;

Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg;

Gas di petrolio liquefatti:

usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;

usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;

Gas metano:

per autotrazione: lire zero;

per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;

b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;

c) per altri usi civili lire 332 al mc;

per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 74 al mc;

b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.

Alcole e bevande alcoliche.

Birra: lire 2.710 per ettolitro e per grado-Plato;

Vino: lire zero;

Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;

Prodotti intermedi: lire 87.000 per ettolitro;

Alcole etilico: lire 1.146.600 per ettolitro anidro.

Energia elettrica.

Per ogni kWh di energia impiegata:

per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;

per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 4,10 fino a 200.000 kWh di consumo al mese e lire 2,45 per l'ulteriore consumo mensile.

Imposizioni diverse.

Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.

Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille kg».

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 aprile 1997, recante «Disposizioni in materia di colorazione del gasolio per riscaldamento», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 aprile 1997, n. 96.

Si riporta il testo dell'art. 2, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario:

«Art. 2 *(Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo)* 1. — 126. *(Omissis)*.

127. Per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche l'accisa si applica nella misura del 10 per cento dell'aliquota normale. L'agevolazione è concessa mediante rimborso dell'accisa, effettuato nei confronti degli esercenti depositi per la distribuzione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo limitatamente alle quantità di gasolio agevolato per uso agricolo assegnate e prelevate per il riscaldamento delle serre adibite a colture floro-vivaistiche, mediante accredito dell'imposta ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

128. - 224 *(Omissis)*.».

Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 1-*bis*.

Art. 6.

Aliquote di accisa per i carburanti agricoli

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 3 ottobre 2000 e fino al 31 dicembre 2000, le aliquote di accisa previste al n. 5 della tabella *A* allegata al testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano per il gasolio nella misura del 22 per cento dell'aliquota prevista per il gasolio usato come carburante e per la benzina nella misura del 49 per cento dell'aliquota normale.

2. Il trattamento fiscale previsto al comma 1 si applica anche ai prodotti giacenti alla stessa data in quantità superiori a 3.000 chilogrammi presso i depositi per la vendita all'ingrosso e presso i depositi per la diretta somministrazione al dettaglio di prodotti agevolati per uso agricolo.

3. Gli esercenti i depositi di cui al comma 2, per ottenere il rimborso di quanto spettante, presentano, entro sessanta giorni dal 3 ottobre 2000, apposita istanza, contenente anche la dichiarazione delle giacenze possedute alla predetta data, agli uffici tecnici di finanza competenti per territorio; il rimborso spettante è concesso mediante accredito ai sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo della tabella *A*, n. 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, già citato nei riferimenti normativi dell'art. 5.

«TABELLA *A*

IMPIEGHI DEGLI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

Impieghi	Agevolazione
1. - 4. *(Omissis)*.	
5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica:	
gasolio	30% aliquota normale
benzina	55% aliquota normale
L'agevolazione per la benzina è limitata alle macchine agricole con potenza del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per conto terzi; tali limitazioni non si applicano alle mietitrebbie.	
L'agevolazione viene concessa, anche mediante crediti o buoni d'imposta, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.	
6. - 16. *(Omissis)*.».	

Per il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art. 5.

Art. 7.

Disposizioni finalizzate all'incremento delle entrate dei giochi

1. Il Ministro delle finanze pubblica entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i bandi per le concessioni dell'esercizio delle lotterie istantanee, di quelle tradizionali e dei nuovi giochi introdotti sino alla medesima data. Non sono assimilabili alle carte valori i biglietti o qualsiasi altro strumento cartolare rilasciati a coloro che partecipano alle lotterie o ai giochi suindicati.

Art. 8.

Versamento del prelievo supplementare

1. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e successive modificazioni, ed al regolamento (CEE) n. 536/93, e successive modificazioni, possono essere versate dagli acquirenti con le modalità previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e successive modificazioni.

1-bis. *L'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati opera, ai fini stabiliti dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, a decorrere dal periodo 2000-2001.*

Riferimenti normativi:

Il regolamento (CEE) n. 3950/92 del 28 dicembre 1992, recante «Regolamento del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», è pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 405, ed è entrato in vigore il 3 gennaio 1993.

Il regolamento (CEE) n. 536/93 del 9 marzo 1993, recante «Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», è pubblicato nella G.U.C.E. 10 marzo 1993, n. L 57, ed è entrato in vigore il 17 marzo 1993.

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 6, 15 e 16, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, recante «Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 marzo 1999, n. 50 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 27 aprile 1999, n. 118, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 aprile 1999, n. 100, entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*:

«6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 8 le regioni e le province autonome, entro il termine di cui al comma 1, trasmettono all'AIMA, attraverso il sistema informatico, le informazioni relative all'esatta localizzazione delle aziende ubicate in comuni parzialmente delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafi 3, 4 e 5 della direttiva 75/268/CEE del consiglio, del 28 aprile 1975, con effetto a decorrere dal periodo 1998-1999».

«15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente, in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fidejussoria, a prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e province autonome che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza».

Art. 9.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 13.145 miliardi per l'anno 2000, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

Riferimento normativo:

Per il testo dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si rimanda ai riferimenti normativi dell'art 1-*bis*.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

00A14939

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 21 novembre 2000, n. **900476.**

Agevolazioni finanziarie di cui alla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.

Com'è noto, nell'ambito delle relazioni finali le banche concessionarie, tra l'altro, debbono verificare il reale concorso di mezzi investiti a titolo di capitale di rischio, nella forma e nella misura sufficiente a determinare una conferma del valore del rapporto tra il capitale proprio immesso e l'investimento complessivo (cosiddetto indicatore I_1) o tutt'al più uno scostamento rientrante nei limiti previsti dalla norma.

Nei casi in cui l'apporto di mezzi propri avvenga attraverso l'esposizione di utili e/o ammortamenti anticipati o nei casi in cui l'iniziativa venga realizzata da ditte individuali, detta verifica comporta spesso tempi lunghi, tra l'altro non compatibili con le esigenze di rendicontazione alla Comunità europea delle agevolazioni concesse alle iniziative cofinanziabili.

Infatti, alla data di presentazione della documentazione finale di spesa, l'impresa non sempre dispone di bilanci approvati o, secondo il caso, di dichiarazioni dei redditi presentate (ditte individuali) relativamente a tutti gli esercizi interessati dalla realizzazione del programma.

La problematica esposta è stata affrontata e risolta nell'ambito della circolare di cui in oggetto che, al punto 6.2, prevede, nei casi di cui sopra, che le banche comunque provvedano a trasmettere una relazione sulla base dei dati disponibili, di modo che questo Ministero possa valutare la possibilità di emettere un provvedimento definitivo ovvero di sospenderne l'emanazione a seconda che dalle verifiche della banca risultino scostamenti provvisori degli indicatori contenuti o meno nei limiti previsti dalla normativa.

È previsto comunque, ai fini della verifica delle condizioni di permanenza delle agevolazioni, che l'impresa renda delle successive dichiarazioni con le modalità indicate al punto 10.1 della circolare stessa.

Tenuto conto di quanto sopra, si precisa che le innovazioni procedurali apportate e prima descritte, non innovative rispetto alle condizioni necessarie per la conferma delle agevolazioni, devono essere applicate, nei casi analoghi, anche a tutti i programmi di investimento agevolati antecedentemente alla circolare richiamata.

Roma, 21 novembre 2000

Il direttore generale: SAPPINO

00A14806

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Bolzano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 313, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Giustino Di Santo, è stato nominato commissario del Governo per la provincia di Bolzano, a decorrere dal 10 luglio 2000.

00A14807

Nomina a presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 315, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Raffaele Guerriero è stato nominato presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, a decorrere dal 10 luglio 2000.

00A14808

Nomina del commissario del Governo nella regione Lazio

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 agosto 2000, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 310, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di 1ª classe dott. Gennaro Monaco, è stato nominato commissario del Governo nella regione Lazio, a decorrere dal 16 giugno 2000.

00A14809

Nomina del commissario del Governo per la provincia di Trento

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 2000, registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2000, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 314, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Efisio Orrù è stato nominato commissario del governo per la provincia di Trento, a decorrere dal 10 luglio 2000.

00A14812

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.26818-XV.J(2528) del 4 novembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

Faruolo cilindrica A/80;
Faruolo cilindrica A/100;
Faruolo cilindrica B/100;
Faruolo cilindrica A/130;
Faruolo cilindrica A/160;
Faruolo tonante A/80,

che il sig. Faruolo Ortensio intende produrre nel proprio stabilimento in Rionero in Vulture (Potenza) - loc. Braida, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A14811

MINISTERO DELLA DIFESA

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione nazionale aviazione dell'Esercito

Con decreto del Ministro della difesa 13 novembre 2000, è stato approvato il nuovo statuto dell'Associazione nazionale aviazione dell'Esercito.

00A14665

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 29 novembre 2000

Dollaro USA	0,8650
Yen giapponese	95,01
Dracma greca	340,48
Corona danese	7,4583
Lira Sterlina	0,60690
Corona svedese	8,6830
Franco svizzero	1,5134
Corona islandese	75,66
Corona norvegese	8,0280
Lev bulgaro	1,9470
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,582
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,97
Litas lituano	3,4609
Lat lettone	0,5441
Lira maltese	0,3972
Zloty polacco	3,8798
Leu romeno	21859
Tallero sloveno	212,2147
Corona slovacca	42,942
Lira turca	590233
Dollaro australiano	1,6488
Dollaro canadese	1,3275
Dollaro di Hong Kong	6,7468
Dollaro neozelandese	2,1341
Dollaro di Singapore	1,5172
Won sudcoreano	1040,16
Rand sudafricano	6,7038

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14995

Modificazione allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di La Spezia, in La Spezia

Con provvedimento del 10 novembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di La Spezia, con sede in La Spezia, corso Cavour, 86, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14813

Modificazioni allo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rimini, in Rimini

Con provvedimento del 17 novembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassa di risparmio di Rimini, con sede in Rimini, corso d'Augusto n. 62, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125.

Da detta data, la fondazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14716

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'art. 19, firmato a Roma il 13 ottobre 1995.

Il giorno 5 ottobre 2000 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell'art. 19, firmato a Roma il 13 ottobre 1995, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 21 maggio 1998, n. 170, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 3 giugno 1998.

In conformità all'art. 24, l'accordo è entrato in vigore il giorno 5 ottobre 2000.

00A14717

Entrata in vigore dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 13 settembre 1993.

Il giorno 12 settembre 2000 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica previsto per l'entrata in vigore dell'accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 13 settembre 1993, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 24 marzo 1999, n. 101, pubblicata nel supplemento ordinario n. 79/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999.

In conformità all'art. 23, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 10 ottobre 2000.

In pari data sono entrati in vigore anche i seguenti atti:

Scambio di note costituenti un accordo che modifica ed integra l'Accordo fra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, firmato a Canberra il 31 maggio 2000.

Intesa amministrativa di applicazione dell'Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e l'Australia, firmata a Roma il 13 settembre 1993.

Si trascrivono qui di seguito i testi dello scambio di note e dell'intesa amministrativa:

SCAMBIO DI NOTE

N° LGB 00/838

The Department of Foreign Affairs and Trade presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honour to refer to the Agreement on Social Security between Australia and the Republic of Italy, done at Rome on 13 September 1993 ("the Agreement") and to recent discussions between the relevant authorities of Australia and the Republic of Italy.

The Department notes that since the Agreement was signed there have been changes to the legislation of both Parties which affect the interpretation and implementation of the Agreement.

Therefore the Department has the honour to propose the following amendments to, and clarifications of the Agreement:

1. The definition in Article 1.1(g) of the Agreement shall be read as follows:

   "(g) *institution* - means an institution apart from the competent authority, which is responsible for the application of this Agreement as specified in the administrative arrangements for this Agreement."

2. The definition in Article 1.1(h) of "Italian integration" shall be read so as to include also the differential amount according to Law 335/95 of Italy in addition to that which is already covered in that definition.

3. The benefit referred to as "carer pension" in Article 1.1(m) shall read "carer payment".

4. The benefit referred to as "widowed person allowance" in sub-paragraph (v) of Article 2.1(a) shall read "bereavement allowance".

5. In the interpretation of Article 8.1 where reference is made to the rate of the benefit being determined under Australian legislation, that rate shall always be read so as not to exceed the rate payable to the relevant person if that person were in Australia and had met the residential requirements for that benefit.

If the foregoing proposal is acceptable to the Embassy of Italy, the Department of Foreign Affairs and Trade has the honour to propose that this Note and the reply from the Embassy of Italy to that effect, shall constitute an agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Italy, which shall enter into force on the same day as the Agreement enters into force.

The Department of Foreign Affairs and Trade avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

CANBERRA
31 May 2000
93/60354

Canberra, 31st May 2000

AMBASCIATA D'ITALIA
CANBERRA

The Embassy of Italy presents its compliments to the Department of Foreign Affairs and Trade and has the honour to refer to the Department's Note No. LGB 00/838 of 31st of May 2000 which reads as follows:

"The Department of Foreign Affairs and Trade presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honour to refer to the Agreement on Social Security between Australia and the Republic of Italy, done at Rome on 13 September 1993 ("the Agreement") and to recent discussions between the relevant authorities of Australia and the Republic of Italy.

The Department notes that since the Agreement was signed there have been changes to the legislation of both Parties which affect the interpretation and implementation of the Agreement.

Therefore the Department has the honour to propose the following amendments to and clarifications of the Agreement:

1. The definition in Article 1.1 (g) of the agreement shall be read as follows:
   "(g) institution – means an institution apart from the competent authority which is responsible for the application of this Agreement as specified in the administrative arrangements for this Agreement".

2. The definition in Article 1.1 (h) of "Italian integration" shall be read so as to include also the differential amount according to Law 335/95 of Italy in addition to that which is already covered in that definition.

3. The benefit referred to as "carer pension" in Article 1.1 (m) shall read "carer payment".

4. The benefit referred to as "widowed person allowance" in sub-paragraph (v) of Article 2.1 (a) shall read "bereavement allowance".

5. In the interpretation of Article 8.1 where reference is made to the rate of the benefit being determined under Australian legislation, that rate shall always be read so as not to exceed the rate payable to the relevant person if that person were in Australia and had met the residential requirements for that benefit.

If the foregoing proposal is acceptable to the Embassy of Italy, the Department of Foreign Affairs and Trade has the honour to propose that this Note and the reply form the Embassy of Italy to that effect, shall constitute an agreement between the Government of Australia and the Government of the Republic of Italy, which shall enter into force on the same day as the Agreement enters into force.

The Department of Foreign Affairs and Trade avails itself of this opportunity to renew to the Embassy of Italy the assurance of its highest consideration."

The Embassy of Italy has the honour to confirm that the foregoing is acceptable to the Government of the Republic of Italy and that the Department's Note and this reply shall together constitute an agreement between the Government of the Republic of Italy and the Government of Australia which shall enter into force on the date the Agreement enters into force.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Department of Foreign Affairs and Trade the assurances of its highest consideration

----

Department of Foreign Affairs and Trade
Canberra

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. LGB 00/838

Il Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio Estero presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di fare riferimento all'Accordo di Sicurezza Sociale fra Australia e Repubblica Italiana, fatto a Roma il 13 settembre 1993 ("l'Accordo") ed ai colloqui recentemente svoltisi fra le autorità competenti di Australia e Repubblica Italiana.

Il Dipartimento rileva che, da quando è stato firmato l'Accordo, sono intervenuti cambiamenti nella legislazione delle due Parti, che incidono sull'interpretazione e sull'attuazione dell'Accordo.

Il Dipartimento ha pertanto l'onore di proporre i seguenti emendamenti e chiarimenti all'Accordo:

1. La definizione di cui all'Articolo 1.1(g) dell'Accordo sarà la seguente:

   "(g) per *istituzione* si intende un'istituzione che, a prescindere dall'autorità competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo, come specificato nell'intesa amministrativa relativa al presente Accordo."

2. La definizione di "integrazione italiana", di cui all'Articolo 1.1(h) sarà intesa come comprendente anche l'importo differenziale, di cui alla Legge italiana 335/95, oltre a quello già coperto da detta definizione.

3. La prestazione definita "pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile", di cui all'Articolo 1.1(m), diventerà "versamento per l'assistenza personale al coniuge inabile".

4. La prestazione definita "indennità alle vedove", di cui al comma (v) dell'Articolo 2.1(a) diventerà "indennità di lutto".

5. Nell'interpretazione dell'Articolo 8.1, quando si fa riferimento all'ammontare della prestazione, che sarà calcolato ai sensi della legislazione australiana, esso sarà sempre inteso come non superiore all'ammontare che si può corrispondere alla persona interessata, nel caso in cui detta persona sia in Australia e soddisfi i criteri di residenza per tale prestazione.

Se la proposta di cui sopra può essere accettata dall'Ambasciata d'Italia, il Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero ha l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata d'Italia costituiscano un accordo fra il Governo australiano ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore nello stesso giorno in cui entrerà in vigore l'Accordo.

Il Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

CANBERRA
31 maggio 2000
93/60354

AMBASCIATA D'ITALIA
CANBERRA

Canberra, 31 maggio 2000

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota del Dipartimento N. LGB 00/838 del 31 maggio 2000, il cui testo è il seguente:

" Il Dipartimento degli Affari Esteri e del Commercio Estero presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia e ha l'onore di fare riferimento all'Accordo di Sicurezza Sociale fra Australia e Repubblica Italiana, fatto a Roma il 13 settembre 1993 ("l'Accordo") ed ai colloqui recentemente svoltisi fra le autorità competenti di Australia e Repubblica Italiana.

Il Dipartimento rileva che, da quando è stato firmato l'Accordo, sono intervenuti cambiamenti nella legislazione delle due Parti, che incidono sull'interpretazione e sull'attuazione dell'Accordo.

Il Dipartimento ha pertanto l'onore di proporre i seguenti emendamenti e chiarimenti all'Accordo:

6. La definizione di cui all'Articolo 1.1(g) dell'Accordo sarà la seguente:

   "(g) per *istituzione* si intende un'istituzione che, a prescindere dall'autorità competente, sia responsabile dell'applicazione del presente Accordo, come specificato nell'intesa amministrativa relativa al presente Accordo."

7. La definizione di "integrazione italiana", di cui all'Articolo 1.1(h) sarà intesa come comprendente anche l'importo differenziale, di cui alla Legge italiana 335/95, oltre a quello già coperto da detta definizione.

8. La prestazione definita "pensione per l'assistenza personale al coniuge inabile", di cui all'Articolo 1.1(m), diventerà "versamento per l'assistenza personale al coniuge inabile".

9. La prestazione definita "indennità alle vedove", di cui al comma (v) dell'Articolo 2.1(a) diventerà "indennità di lutto".

10. Nell'interpretazione dell'Articolo 8.1, quando si fa riferimento all'ammontare della prestazione, che sarà calcolato ai sensi della legislazione australiana, esso sarà sempre inteso come non superiore all'ammontare che si può corrispondere alla persona interessata, nel caso in cui detta persona sia in Australia e soddisfi i criteri di residenza per tale prestazione.

Se la proposta di cui sopra può essere accettata dall'Ambasciata d'Italia, il Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero ha l'onore di proporre che la presente Nota e la risposta dell'Ambasciata d'Italia costituiscano un accordo fra il Governo australiano ed il Governo della Repubblica Italiana, che entrerà in vigore nello stesso giorno in cui entrerà in vigore l'Accordo.

Il Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione."

L'Ambasciata d'Italia ha l'onore di confermare che quanto precede può essere accettato dal Governo della Repubblica Italiana e che la Nota del Dipartimento e la presente risposta insieme costituiranno un accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo di Australia, che entrerà in vigore alla data in cui entrerà in vigore l'Accordo.

L'Ambasciata d'Italia coglie l'occasione per rinnovare al Dipartimento per gli Affari Esteri ed il Commercio Estero i sensi della sua più alta considerazione.

Dipartimento per gli Affari ed il Commercio Estero
Canberra

INTESA AMMINISTRATIVA

In conformità con l'articolo 19 dell'Accordo di sicurezza sociale tra la Repubblica Italiana e l'Australia, firmato a Roma il 13 settembre 1993, le autorità competenti delle Parti contraenti hanno adottato le disposizioni seguenti, al fine di dare applicazione all'Accordo.

Articolo 1

DEFINIZIONI

1. Nella presente Intesa:

(a) per Accordo si intende l'Accordo di Sicurezza Sociale tra la Repubblica Italiana e l'Australia firmato a Roma il 13 settembre 1993 , compreso qualunque emendamento all'Accordo successivo a tale data;

(b) per istituzione si intende:

(i) per quanto riguarda l'Italia:

l'INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

l'ENPALS - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo;

l'INPDAI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali;

l'INPGI - Istituto Nazionale di Previdenza per i Giornalisti Italiani;

a seconda dei casi;

(ii) per quanto riguarda l'Australia:

il Dipartimento di Sicurezza Sociale;

(c) per organismo di collegamento si intende:

l'Ufficio designato da ciascuna Autorità competente per assicurare il buon funzionamento dell'Accordo e della presente Intesa amministrativa e per garantire che le informazioni e i dati vengano scambiati in maniera efficiente ed efficace tra le istituzioni delle Parti e che le questioni operative vengano individuate, notificate e risolte;

(i) per quanto riguarda l'Italia, l'Organismo di collegamento è:
la Direzione Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Roma;

(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Organismo di collegamento è:
il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart;

(d) per ufficio incaricato della trattazione delle domande si intende:

gli Uffici delle Istituzioni delle Parti che sono tenuti a svolgere le indagini, le valutazioni ed i calcoli necessari per la determinazione dei diritti in base all'Accordo, nonchè a provvedere al pagamento delle prestazioni e all'eventuale riesame dei diritti

e, per quanto riguarda l'Australia, esaminare i ricorsi; un Ufficio incaricato della trattazione delle domande può essere anche un Ufficio ricevente:

(i) per quanto riguarda l'Italia, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande è:
- per l'INPS, la Sede Autonoma di Produzione (S.A.P.) di Ancona, per le domande di pensione presentate dai residenti in Australia, oppure, per le domande di pensioni presentate dai residenti in Italia, le Sedi Autonome di Produzione (S.A.P) competenti per territorio;
- per gli altri Enti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, le rispettive Sedi centrali in Roma;

(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande è: il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart, se il richiedente è residente in Italia, o, qualora il richiedente sia residente in Australia, anche qualsiasi Ufficio regionale del Dipartimento di Sicurezza Sociale;

(e) per Ufficio ricevente si intende:
gli Uffici delle istituzioni delle Parti che ricevono e registrano le domande di prestazioni in base

all'Accordo e che trasmettono tali domande unitamente ai documenti di supporto ad un Ufficio di trattazione delle domande. Un Ufficio ricevente può essere anche un ufficio incaricato della trattazione delle domande;

(i) per quanto riguarda l'Italia l'Ufficio ricevente è:
- per l'INPS, qualsiasi Sede Autonoma di Produzione (S.A.P.);
- per gli altri Enti di cui al paragrafo b) del presente Articolo, le rispettive Sedi centrali in Roma;

(ii) per quanto riguarda l'Australia, l'Ufficio ricevente è: qualsiasi Ufficio del Dipartimento per la Sicurezza Sociale.

2. Ogni termine definito nell'Accordo ha lo stesso significato quando è utilizzato nella presente Intesa.

3. Nell'applicazione della presente Intesa, qualunque termine non definito nell'Accordo o nell'Intesa avrà il significato che gli è attribuito dalla legislazione applicabile.

Articolo 2

COMUNICAZIONI TRA LE ISTITUZIONI

1. Salvo quanto diversamente specificato nella presente Intesa, gli Organismi di collegamento comunicheranno tra

loro in nome e per conto delle istituzioni in merito a questioni relative al funzionamento dell'Accordo e della presente Intesa.

2. Le comunicazioni tra gli Organismi di collegamento e gli Uffici incaricati della trattazione delle domande di una Parte e quelli dell'altra Parte saranno effettuate nelle forme concordate tra gli Organismi di collegamento.

Articolo 3

PREDISPOSIZIONE DEI FORMULARI E DEI DOCUMENTI

I formulari ed i documenti necessari per l'attuazione dell'Accordo e della presente Intesa saranno predisposti dalle autorità competenti con la collaborazione delle rispettive istituzioni

Articolo 4

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, DEI RICORSI E DI ALTRI DOCUMENTI

Le domande di prestazioni, le istanze di riesame delle decisioni, i ricorsi contro le decisioni ed ogni altra comunicazione di una persona all'istituzione di una Parte, quando detta persona si trova nel territorio dell'altra Parte, potranno essere presentate a qualunque Ufficio dell'istituzione dell'altra Parte.

Articolo 5

TRATTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Qualora una domanda diretta a conseguire una prestazione a carico di una Parte, in base all'Accordo o altrimenti, venga presentata presso l'istituzione dell'altra Parte,

l' Ufficio ricevente:

(a) apporrà sul modulo di domanda la data di ricezione mediante timbro a calendario;

(b) verificherà la completezza della domanda e, se incompleta, acquisirà i dati e le notizie mancanti;

(c) convaliderà, per quanto possibile, i dati anagrafici indicati nel modulo di domanda ed effettuerà copie autenticate della documentazione di supporto fornita dal richiedente; e

(d) invierà la domanda e tutta la documentazione di supporto all'Ufficio incaricato della trattazione delle domande.

L'Ufficio incaricato della trattazione delle domande:

(a) provvederà a sottoporre ad accertamenti sanitari il richiedente e curerà la redazione di un rapporto sull'esito di tale visita su di un formulario concordato, qualora il diritto alla prestazione richiesta dipenda dall'esito di tali

accertamenti;

(b) acquisirà ogni altra informazione considerata necessaria per la definizione della domanda;

(c) certificherà, se del caso, i periodi necessari per la totalizzazione;

(d) predisporrà il formulario di collegamento relativo alla domanda; e

(e) invierà il formulario di collegamento, il formulario di domanda e la documentazione pertinente all'Ufficio incaricato della trattazione delle domande dell'altra Parte.

2. Qualora una richiesta per una pensione australiana di assistenza personale al coniuge sia presentata presso l'istituzione italiana, tale istituzione curera' la redazione di un rapporto medico, sul formulario concordato, attestando il tipo di cure fornite dal coniuge de iure o de facto al beneficiario di una pensione australiana di vecchiaia o di invalidità.

3. Qualora l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande di una Parte non sia in grado di completare, nei tempi da concordare tra le istituzioni delle due Parti, le procedure di cui al paragrafo 1, relative a prestazioni a carico dell'altra Parte, invierà al corrispondente Ufficio dell'altra Parte una comunicazione

con la specifica dei motivi del ritardo nella trattazione.

4. Tenuto conto anche di quanto previsto all'articolo 6, quando l'istituzione di una Parte assume la decisione definitiva sul diritto ad una prestazione richiesta per il tramite dell'istituzione dell'altra Parte, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande della prima Parte invierà, per posta aerea, un formulario di collegamento al corrispondente Ufficio dell'altra Parte, in cui saranno specificati:

(a) l'esito della decisione e, in caso sia negativa, i motivi;

(b) la data di concessione della prestazione, l'ammontare della prestazione alla data della concessione, le successive variazioni della prestazione dalla data di concessione a quelle del primo pagamento nonchè le parti che compongono detto o detti importi e informerà il richiedente, per posta aerea, della decisione.

5. Qualora la decisione definitiva di cui al paragrafo 4 sia quella di concedere la prestazione richiesta, il formulario di collegamento e la comunicazione al richiedente verranno inviati in modo che siano ricevuti in tempi quanto più possibile ravvicinati alla data in

cui verrà effettuato il pagamento del primo rateo corrente della prestazione.

6. Tutti i costi connessi alle visite mediche effettuate in riferimento all'accertamento del diritto alle prestazioni, ai sensi del presente articolo, saranno sostenuti dal Paese in cui dette visite sono state effettuate.

Articolo 6

PROCEDURE DI PAGAMENTO DEGLI ARRETRATI

1. Se l'istituzione di una Parte intende invocare l'applicazione dell'articolo 17.5 dell'Accordo, per il pagamento degli arretrati della prestazione che devono essere corrisposti dall'istituzione dell'altra Parte, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande della prima Parte esprimerà tale intenzione sul formulario di collegamento da inviare al corrispondente ufficio dell'altra Parte.

2. Nel caso sia stata fatta la richiesta di cui al paragrafo 1, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande che riceve la richiesta:

(a) trasferirà, nella propria valuta, all'Ufficio richiedente gli arretrati dovuti a decorrere dalla data di concessione della prestazione e inizierà i pagamenti regolari dalla prima scadenza successiva;

(b) indicherà l'azione intrapresa sul formulario di collegamento compilato in conformità all'articolo 5.4 della presente Intesa; e

(c) avviserà il richiedente dell'azione intrapresa.

3. L'Ufficio incaricato della trattazione delle domande che riceve gli arretrati tratterrà le somme ad esso dovute e pagherà il saldo al richiedente, informandolo della decisione adottata.

4. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.

Articolo 7

RICHIESTE IN BASE AD ALTRI ACCORDI

L'istituzione di una Parte accetterà per conto dell'istituzione dell'altra Parte una richiesta di prestazione effettuata da una persona in base ad un accordo di sicurezza sociale tra questa seconda Parte ed uno Stato terzo e tratterà tale richiesta in conformità con le disposizioni della presente Intesa.

Articolo 8

ACCERTAMENTI SANITARI

1. Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 2, quando l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande di una Parte chiede al corrispondente Ufficio dell'altra Parte di effettuare accertamenti sanitari per definire una domanda o per la revisione di una prestazione, questo secondo Ufficio dispone che gli accertamenti siano effettuati da un sanitario di sua fiducia e che sia redatto un rapporto sul formulario concordato, da inviare il più presto possibile all'Ufficio richiedente.

2. Nel caso di richiesta ai sensi del paragrafo 1, se l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande dell'altra Parte dispone di un appropriato rapporto medico compilato da non più di 12 mesi, può trasmetterne copia per soddisfare detta richiesta. L'adeguatezza di detto rapporto verrà valutata dall'Ufficio richiedente; se considerato inadeguato, dovra' essere fornito un nuovo rapporto in conformità al paragrafo 1.

3. Le spese connesse alle visite mediche di cui al presente articolo verranno sostenute dal Paese in cui le visite sono state effettuate.

4. I medici che effettueranno gli accertamenti sanitari sono i medici di fiducia delle istituzioni designate nel quadro dell'Accordo.

5. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.

Articolo 9

RICORSI E RELATIVI DOCUMENTI

1. Ogni ricorso avverso la decisione adottata dall'istituzione di una Parte, e la relativa documentazione di supporto, che viene presentato presso l'Ufficio ricevente dell'altra Parte, dovrà indicare mediante timbro a calendario la data di ricezione e dovrà essere immediatamente inoltrato, unitamente a tale documentazione o copie autenticate, al proprio Ufficio incaricato della trattazione delle domande affinchè venga immediatamente trasmesso all'Ufficio competente per la trattazione delle domande del Paese la cui istituzione e' competente per la trattazione del ricorso.

2. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.

Articolo 10

ACCERTAMENTO DEI REDDITI

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 dell'Accordo, se l'importo di una prestazione italiana dovuta ad una persona include pagamenti aggiuntivi alla prestazione derivante dai contributi, e se tale persona riceve anche una prestazione australiana, l'Ufficio di collegamento italiano fornirà, ogni anno, a tale persona, nella forma descritta nel paragrafo 2, una comunicazione che indichi dettagliatamente le singole parti che compongono la prestazione italiana corrisposta.

2. L'organismo di collegamento di cui al paragrafo 1 fornirà, in forma concordata, notizie dettagliate sulle parti che compongono la prestazione italiana corrisposta.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 13 dell'Accordo, se l'importo di una prestazione australiana per una persona include un supplemento per i figli, e se tale persona riceve anche una prestazione italiana, l'Ufficio australiano incaricato della trattazione delle domande, su richiesta dell'Ufficio italiano incaricato della trattazione delle domande, fornirà i dettagli della prestazione australiana, specificando il totale corrisposto e l'entità del supplemento per i figli incluso in tale importo totale.

Articolo 11

DOMANDE DI INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE ITALIANA

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14 dell'Accordo, l'Ufficio incaricato della trattazione delle domande australiano si adopererà per fornire al richiedente Ufficio italiano incaricato della trattazione delle domande, competente per la trattazione delle domande di disoccupazione, la documentazione relativa ai periodi di lavoro svolti in Australia dall'interessato, necessari per stabilire il diritto all'indennità di disoccupazione in base al presente Accordo.

2. Per quanto concerne questo articolo, per Ufficio incaricato della trattazione delle domande per l'Australia si intende:

il Settore Affari Internazionali del Dipartimento di Sicurezza Sociale, Hobart.

Articolo 12

SCAMBIO DI INFORMAZIONI STATISTICHE

1. Gli organismi di collegamento di ciascuno Stato si forniranno reciprocamente, al termine di ogni anno solare, un prospetto statistico delle prestazioni corrisposte in base all'Accordo dalle proprie istituzioni, come segue:

(a) il numero delle prestazioni corrisposte, per ogni categoria di prestazione, ed esborso totale per ciascuna categoria, per i beneficiari residenti nel proprio territorio;

(b) il numero delle prestazioni corrisposte, per ogni categoria di prestazione, ed esborso totale per ciascuna categoria:

(i) ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte;

(ii) a favore dei beneficiari con recapito, ai fini del pagamento, nel territorio dell'altra Parte; e

(c) numero delle prestazioni pagate,per ogni categoria di prestazione,ed esborso totale per ciascuna categoria, per i beneficiari residenti nel territorio di Stati terzi.

2. Nella misura del possibile, gli Uffici di collegamento di ciascuna Parte, di concerto con le proprie istituzioni, si forniranno l'un l'altro, alla fine di ogni anno solare, un prospetto statistico, secondo le modalita' di cui al paragrafo 1, delle prestazioni corrisposte in base alle loro legislazioni ed in virtu' di Accordi diversi dall'Accordo di Sicurezza Sociale tra l'Australia e la Repubblica Italiana, ai beneficiari nel territorio dell'altra Parte e a favore dei beneficiari

con recapito, ai fini del pagamento, nel territorio dell'altra Parte.

Articolo 13

ASSISTENZA RECIPROCA E STANDARDS DI TRATTAZIONE

1. Le Autorità competenti e le loro istituzioni coopereranno al fine di consentire una trattazione sollecita delle richieste presentate in base all'Accordo, nonchè per gli altri aspetti relativi all'attuazione dell'Accordo.

2. Le istituzioni delle due Parti si accorderanno per uno scambio di informazioni e/o di personale per realizzare qualsiasi azione considerata necessaria e appropriata al fine di migliorare l'applicazione dell'Accordo.

Articolo 14

REVISIONE DELL'INTESA

La presente Intesa potrà essere emendata in qualsiasi momento mediante un'ulteriore intesa tra le Autorità competenti delle due Parti.

Articolo 15
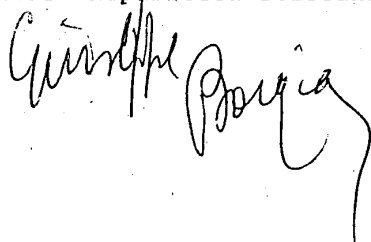
ENTRATA IN VIGORE

La presente Intesa entrerà in vigore lo stesso giorno in cui l'Accordo entrerà in vigore e sarà
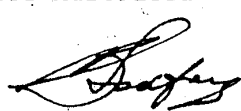
operativa, assieme agli emendamenti che potranno periodicamente essere apportati dalle Autorità competenti, per tutta la durata dell'Accordo.

Firmato in duplice copia a Roma il 13 settembre 1993 in lingua italiana ed in lingua inglese, entrambi i testi essendo parimenti autentici.

Per l'Autorità competente della Repubblica Italiana

Per l'Autorità competente dell'Australia

00A14833

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio della Stato di un immobile sito in comune di Fabbrica di Roma

Con decreto del 30 maggio 2000, n. 4166, del Ministero dei lavori pubblici di concerto con il Ministero delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Fabbrica di Roma (Viterbo), alveo del fosso Regolelli, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 30, particella n. 154 di complessivi mq 23, ed indicato nello schizzo planimetrico predisposto in data 16 giugno 1997 dall'ufficio tecnico erariale di Viterbo.

00A14778

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Carciofo romanesco del Lazio»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali, esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Carciofo romanesco del Lazio» come indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal Consorzio per la tutela del Carciofo romanesco con sede in Roma, via Fabio Massimo n. 72, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appreso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Ufficio tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO»

Art. 1.

Denominazione.

L'indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Carciofo romanesco del Lazio» è riservata al carciofo (*Cynara scolymus L.*) di tipo romanesco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

Le cultivar di «Carciofo romanesco del Lazio» da inserire nella piattaforma varietale vengono di seguito descritte:

Castellammare e relativi cloni.

a) Caratteristiche morfologiche.

Pianta: taglia media o grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai cm 30, portamento espanso, attitudine pollonifera media.

Foglia: colore verde scuro, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media.

Capolino principale: sferico, compatto, con caratteristico foro all'apice, dimensioni grandi, brattee esterne di colore verde con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo di grosso spessore.

b) Caratteristiche produttive.

Produzione media circa 6-8 capolini per consumo fresco, per utilizzazione conserviera.

Capolini per pianta: produzione media circa 6-8 capolini per consumo fresco, 5-8 capolini per utilizzazione conserviera.

Epoca di produzione: precoce con inizio gennaio.

Campagnano e relativi cloni.

a) Caratteristiche morfologiche.

Pianta: taglia grande, altezza inserzione capolino principale intorno ai 50 cm, portamento molto espanso, attitudine pollonifera scarsa.

Foglia: colore verde cinerino, inerme, dimensioni grandi, eterofillia media.

Capolino principale: sferico, compatto con caratteristico foro all'apice, dimensioni molto grandi, brattee esterne con sfumature violette, ad apice arrotondato, inciso, inermi. Peduncolo medio o lungo, di grosso spessore.

b) Caratteristiche produttive.

Capolini per piante: produzione media circa 8-10 capolini per pianta per consumo fresco e 4-5 per utilizzazione conserviera.

Epoca di produzione: tardiva, con inizio marzo-aprile.

Art. 3.

Zone di produzione

La zona di produzione è limitata ad alcune aree delle province di Viterbo, Roma e Latina, e comprende i comuni di Montalto di Castro, Canino, Tarquinia, Allumiere, Tolfa, Civitavecchia, Santa Marinella, Campagnano, Cerveteri, Ladispoli, Fiumicino, Roma, Lariano, Sezze, Priverno, Sermoneta, Pontinia.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

Il carciofo nelle campagne laziali è conosciuto sin da epoca romana, probabilmente già gli etruschi raccoglievano questo prodotto. Nei tempi moderni la coltivazione è praticata in tutte le zone di cui all'art. 3 da oltre trenta a oltre cinquanta anni in talune zone. Si registrano inoltre sagre dedicate a questo prodotto in varie zone. A Ladispoli da oltre cinquanta anni viene festeggiato il carciofo romanesco, altre sagre del carciofo romanesco si tengono a Campagnano e Sezze, per citare solo le più importanti.

Il carciofo romanesco si è adattato splendidamente alle condizioni climatiche laziali aiutato anche dalle caratteristiche ottimali dei terreni dove viene coltivato. Il prodotto si è radicato fortemente nella cultura gastronomica della regione con tantissime ricette e utilizzi culinari e ha assunto negli anni una rilevante importanza economica.

Art. 5.

Metodo di produzione

Preparazione del terreno ed impianto.

Lavorazione principale: ad una profondità di 50-60 cm con aratura o rippatura seguita da una lavorazione superficiale; tale operazione deve essere preceduta dalla distribuzione dei concimi fosfopotassici ed eventualmente del fertilizzante organico.

Data di impianto: da agosto a ottobre.

Distanza di impianto minima e massima da adottare: m 1-1,60 tra le file, m 0,80 - 1,20 sulla fila.

Analisi del terreno: obbligatorie per nuovi impianti.

Irrigazione.

Al fine di anticipare il risveglio vegetativo, si possono effettuare interventi irrigui a partire da agosto. A fine inverno sono consentiti interventi di soccorso solo in concomitanza di condizioni climatiche particolarmente asciutte. In generale, sono sufficienti dai tre ai cinque interventi irrigui di 300-350 mc/ha/turno.

Operazioni colturali.

La dicioccatura può essere manuale o meccanica.

Al fine di reintegrare la sostanza organica nel terreno è obbligatorio lasciare i residui colturali sul terreno previa sminuzzamento e interramento.

Le piante infette da patogeni (*verticillium spp.*, *fusarium* e nemotodi galligeni) devono essere accuratamente allontanate dal campo e bruciate.

La scarducciatura si effettua solitamente tra la seconda e la terza decade di settembre e tra novembre e dicembre.

Per il «Carciofo romanesco del Lazio» viene allevato un solo carduccio per pianta. Sono vietati i trattamenti con fitoregolatori.

Modalità di raccolta e resa produttiva.

La raccolta si effettua a mano, scalarmente e con modalità diversa in relazione al tipo di presentazione al mercato (art. 6).

L'epoca di raccolta inizia in gennaio e potrà protrarsi fino a maggio.

Durata e avvicendamento della carciofaia e caratteristiche qualitative.

La permanenza della carciofaia in campo non deve superare i quattro anni, si dovrà inoltre effettuare un avvicendamento triennale.

Il «Carciofo romanesco del Lazio» ad indicazione geografica protetta, all'atto dell'immissione al consumo fresco deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

diametro dei cimaroli non inferiore a centimetri dieci;

diametro dei capolini di primo e secondo ordine non inferiore a centimetri sette;

colore da verde a violetto;

forma di tipo sferico.

Le altre caratteristiche qualitative del prodotto devono rispondere alle «Norme di qualità» previste dal regolamento CEE n. 58/62 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'esclusione della categoria «2» prevista dalle stesse norme di qualità. Per il consumo locale tradizionale è consentita, esclusivamente all'interno della regione Lazio, la vendita dei cimaroli del «Carciofo romanesco del Lazio» in mazzi da dieci, provvisti di foglie e con gambo anche superiore ai 10 cm di lunghezza (regolamento CEE n. 448/97 e successive modifiche ed integrazioni), oppure in mazzi di numero non definito a forma di pigna e senza foglie.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La verifica della provenienza del prodotto e del legame con l'ambiente di produzione verrà effettuata dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, che gestirà un apposito elenco di produttori dell'I.G.P. «Carciofo romanesco del Lazio».

Art. 7.

Organismo di controllo

L'accertamento della sussistenza delle condizioni tecniche di idoneità ed i relativi controlli di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 sarà effettuato attraverso «Agroqualità» organismo certificatore con sede in Roma - Via Montebello n. 8, in conformità alle vigenti norme in materia.

Art. 8.

Etichettatura

Oltre alla denominazione di cui all'art. 1 è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi d'impresa non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, are, fattorie, zone e località comprese nei comuni di cui all'art. 3 e dai quali effettivamente proviene il carciofo con la indicazione geografica protetta.

Il marchio dovrà essere riprodotto così come depositato con una scritta concentrica esterna verde in campo giallo riportante la seguente dicitura: «Carciofo romanesco del Lazio»; e in basso in nero «I.G.P.». Al centro la figura di un capolino di carciofo in campo rosa tendente all'arancio.

Imballaggio: confezioni sigillate ricoperte con rete di plastica o foglio di plastica trasparente.

Il marchio verrà apposto lateralmente nella confezione. Nel caso di vendita in mazzi verrà inserito in una fascia che avvolge gli stessi.

CARCIOFO ROMANESCO DEL LAZIO

Indici colorimetrici

Gli indici colorimetrici del logo sono:

DESCRIZIONE	INDICI COLORIMETRICI PANTONE®
fascia concentrica esterna di colore giallo	PANTONE® yellow
scritta: "carciofo romanesco del Lazio" in colore verde	PANTONE® 357
la scritta i.g.p. di colore nero	PANTONE® black
marchio di forma circolare di colore rosa tendente all'arancio	PANTONE® 217
gambo e foglie 60% verde	PANTONE® 340
gambo e foglie 40% verde	PANTONE® 360
* carciofo quadrante in alto a destra 70% violetto	PANTONE® 266
* carciofo quadrante in alto a destra 10% giallo	PANTONE® 113
* carciofo quadrante in alto a destra 10% verde	PANTONE® 340
* carciofo quadrante in alto a destra 10% arancio	PANTONE® 158
* carciofo quadrante in alto a sinistra 60% violetto	PANTONE® 266
* carciofo quadrante in alto a sinistra 15% arancio	PANTONE® 158
* carciofo quadrante in alto a sinistra 15% giallo	PANTONE® 113
* carciofo quadrante in basso a destra 90% violetto	PANTONE® 266
* carciofo quadrante in basso a destra 10% giallo	PANTONE® 113
* carciofo quadrante in basso a sinistra 50%	PANTONE® 113
* carciofo quadrante in basso a sinistra 40% arancio	PANTONE® 158
*carciofo quadrante in basso a sinistra 10% violetto	PANTONE® 266

00A14821

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Unisalute S.p.a., in Bologna

Con provvedimento n. 01739 del 21 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Unisalute S.p.a., con la modifica deliberata in data 12 ottobre 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relativa all'art. 12 (Introduzione della possibilità, per il consiglio di amministrazione, di eleggere, all'interno dei suoi membri, in aggiunta al Presidente, anche più vice presidenti, in luogo della precedente previsione statutaria che limitava la competenza del consiglio alla nomina, tra i suoi membri, di un solo vice presidente, ferma restando la nomina del presidente ed impregiudicato il resto dell'articolo).

00A14814

Modificazioni allo statuto della Azuritalia Vita S.p.a., in Reggio Emilia

Con provvedimento n. 1733 del 17 novembre 2000, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della Azuritalia Vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 19 ottobre 2000, dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 20 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalità della comunicazione anche in presenza di particolari circostanze);

art. 23 (Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina. «Il collegio sindacale è costituito di tre membri effettivi e due supplenti. Le norme relative al collegio sindacale sono stabilite dalla legge» - in luogo di «La società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti ai sensi di legge».

Nuova disciplina in materia di:

a) nomina del collegio sindacale e del suo presidente: sistema delle liste - criteri e modalità;

b) requisiti richiesti ai sindaci ai fini della candidatura;

c) limiti al cumulo degli incarichi).

00A14779

Modificazioni allo statuto della Augusta assicurazioni S.p.a., in Torino

Con provvedimento n. 01736 del 20 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Augusta assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 7 (riformulazione dell'articolo: «L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione presso la sede sociale o altrove in Italia... (in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea degli azionisti ... è convocata dal consiglio di amministrazione ... anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia). Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina: «L'assemblea è inoltre convocata - sia in via ordinaria sia in via straordinaria - ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge» in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea degli azionisti, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata ... nei casi, modi e termini di legge . .»). Nuova disciplina in materia di: *a)* termini di convocazione dell'assemblea ordinaria (ai fini dell'approvazione del bilancio): almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, con possibilità di prorogare tale termine sino al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano ovvero qualora l'attività riassicurativa sia esercitata in misura rilevante; *b)* soggetti preposti alla convocazione dell'assemblea: possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, previa comunicazione al Presidente; art. 12 (Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di: *a)* soggetti preposti alla convocazione del consiglio: «Il consiglio di amministrazione si riunisce ... su convocazione del presidente, quando questi lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due amministratori o di due sindaci effettivi. In caso di assenza del presidente, il consiglio è convocato dal vice presidente o dall'amministratore delegato, se nominati.»;

in luogo della precedente previsione statutaria: «Il consiglio di amministrazione si raduna ogni qualvolta il presidente, o chi lo sostituisce, lo ritenga opportuno, oppure su domanda di più di due o più amministratori.»); *b)* soggetti preposti alla presidenza del consiglio: «Le adunanze sono presiedute dal presidente; in sua assenza, dal vice presidente oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in loro assenza, dall'amministratore più anziano di nomina e a parità, da quello più anziano di età.» (in luogo della precedente previsione statutaria: «Le sedute del consiglio ... sona presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza, dal vice presidente oppure dall'amministratore delegato, se nominati; in mancanza, la presidenza è assunta da altro amministratore designato dal consiglio.»); *c)* luogo di convocazione del consiglio: «Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Europa ...» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Le sedute del consiglio possono essere tenute anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia ...»); fuori dalla sede sociale, purché in Italia ...»); *d)* modalità di convocazione del consiglio anche in casi di urgenza: «La convocazione del consiglio avviene con comunicazione scritta trasmessa almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza salvo i casi di urgenza in cui sarà sufficiente il preavviso di un giorno.» - in luogo della precedente previsione statutaria: «La convocazione ha luogo mediante invito trasmesso al domicilio di ciascun amministratore e sindaco almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, per lettera o telegramma, salvo casi di urgenza, in cui basterà il preavviso di un giorno.). Nuova disciplina in materia di: *a)* soggetti preposti alla convocazione del consiglio: possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare il consiglio di amministrazione, previa comunicazione al presidente; *b)* modalità di tenuta delle adunanze del consiglio; possibilità di tenuta delle adunanze del consiglio di amministrazione anche per video-teleconferenza: condizioni ed effetti; art. 14 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte degli amministratori cui siano stati delegati poteri, sull'attività svolta e sulle operazioni

di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità; art. 15 (riformulazione dell'articolo: «Il presidente del consiglio di amministrazione nonché, se nominati, il vice presidente e l'amministratore delegato hanno in via disgiunta la rappresentanza legale della società in giudizio oltreché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti dall'assemblea o dal consiglio stesso.» - in luogo della precedente previsione statutaria in tema di rappresentanza legale della società); art. 17 (nuova disciplina in materia di: *a)* nomina del Presidente del collegio sindacale: modalità e criteri; *b)* limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale).

00A14810

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a. (in breve Società italiana cauzioni S.p.a. o SIC S.p.a.), in Roma.

Con provvedimento n. 01738 del 21 novembre 2000 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Società italiana cauzioni - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2000 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

Art. 11 (Riformulazione dell'articolo in tema di modalità temporali di riunione dell'assemblea ordinaria: «... almeno una volta l'anno entro il termine previsto dalla legge dopo la chiusura dell'esercizio sociale ...» - in luogo della precedente previsione statutaria: «... ogni anno nel termine voluto dalla legge dopo la chiusura dell'esercizio sociale».

Riformulazione dell'articolo con nuova disciplina in materia di:

a) competenze dell'assemblea ordinaria: «. . . Essa, oltre alla trattazione degli altri argomenti posti all'ordine del giorno, espleta le proprie funzioni in merito alle attività di seguito indicate:...» - in luogo della precedente previsione statutaria: «.... Essa, oltre la trattazione degli altri oggetti posti all'ordine del giorno: ...»;

b) elencazione delle attività di competenza dell'assemblea ordinaria: «1) esamina ed approva il bilancio d'esercizio e la relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori;» - in luogo della precedente previsione statutaria: «... 2) discute, modifica ed approva il bilancio annuale;»; «.... 3) prende cognizione dei risultati delle attività di vigilanza svolta nell'esercizio dal collegio sindacale e delle eventuali omissioni e fatti censurabili rilevati» - in luogo della precedente previsione statutaria: «1) prende cognizione della relazione del consiglio e del rapporto dei sindaci». Nuova disciplina in materia di competenze dell'assemblea ordinaria in relazione al bilancio consolidato: «2) nei casi in cui ricorrano i presupposti per la predisposizione del bilancio d'esercizio consolidato, l'assemblea ne prende atto unitamente alla relazione sulla gestione consolidata predisposta dagli amministratori». In relazione alle competenze dell'assemblea ordinaria in materia di nomine, introduzione di un ulteriore comma - in luogo del precedente comma unico -, così riformulato ed innovato: «Con riferimento alle durate dei rispettivi incarichi l'assemblea ordinaria provvede alle seguenti nomine: 1) nomina gli amministratori, il Presidente del Consiglio di amministrazione e determina il loro compenso . . . - in luogo della precedente formulazione: «3) nomina gli amministratori e determina il loro compenso ...»; «2) nomina i sindaci effettivi e supplenti ed il Presidente del collegio. Inoltre determina il compenso dei sindaci effettivi» - in luogo della precedente formulazione: «4) determina la retribuzione dei sindaci, nomina i medesimi ed il Presidente del collegio sindacale»);

Art. 12. (Con riferimento alle previgenti disposizioni statutarie in tema di convocazione dell'assemblea straordinaria, introduzione della seguente nuova casistica: «... 3) dal collegio sindacale ai sensi dell'art. 151 comma 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», in relazione all'estensione, anche al collegio sindacale, o ad almeno due suoi membri, della possibilità di convocare l'assemblea straordinaria, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di amministrazione);

Art. 14. (Riformulazione dell'articolo in relazione al contenuto dell'avviso di convocazione: «L'avviso, oltre a contenere ..., indicherà la data prevista per l'eventuale seconda convocazione dell'assemblea» - in luogo della precedente previsione statutaria: «L'avviso, oltre a contenere ... indicherà quando si terrà la eventuale assemblea in seconda convocazione». Introduzione della possibilità, anche per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998).

Art. 16. (Riformulazione dell'articolo in relazione alle competenze del Presidente dell'assemblea: «Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri .... per constatare la regolarità di costituzione dell'assemblea e l'esistenza del numero legale per deliberare .... e per stabilire le modalità di votazione» - in luogo della precedente previsione statutaria: «Il Presidente dell'assemblea ha pieni poteri .... per constatare se l'assemblea è regolarmente costituita ed in numero legale per deliberare .... e per stabilire il modo di votare». Nuova disciplina in materia di presidenza dell'assemblea: possibilità, anche per un componente del collegio sindacale, di presiedere l'assemblea qualora la convocazione sia stata effettuata dal collegio medesimo ai sensi dell'art. 151, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998. Sostituzione delle parole «L'assemblea» - in luogo delle precedenti: «Il Presidente» - in relazione alle nuove competenze soggettive in materia di nomina di un segretario o di eventuali due scrutinatori).

Art. 28. (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, nonché del comitato esecutivo se nominato, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società o dalle società controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità);

inserimento nuovo art. 30-*bis* (Disciplina delle funzioni e competenze del Direttore generale:

a) dare attuazione alle deliberazioni degli organi amministrativi;

b) impegnare la società nell'ambito delle deleghe e procure conferitegli;

c) partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo se nominato ed all'assemblea dei soci: funzioni consultive e di segretario;

d) coadiuvare gli organi amministrativi in relazione agli obblighi di informativa sull'andamento societario previsti dalla vigente normativa).

Art. 31. (Riformulazione dell'articolo in materia di:

a) nomina e composizione del collegio sindacale, nomina del Presidente e compenso dei sindaci effettivi: «L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale composto di tre sindaci effettivi e ne determina il compenso. Nomina inoltre due sindaci supplenti . . . Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea» - in luogo della precedente previsione statutaria: «L'assemblea ordinaria nomina il collegio sindacale composto di un Presidente e di due sin-

daci effettivi. Saranno inoltre nominati due Sindaci supplenti ... L'assemblea determina la retribuzione del Presidente e dei sindaci effettivi»;

b) attribuzione, doveri e durata dei sindaci: «attribuzioni, doveri e durata dei sindaci sono quelli previsti dalla legge» - in luogo della precedente previsione statutaria: «attribuzioni, doveri e durata dei sindaci in carica sono stabiliti dalla legge»;

c) rieleggibilità dei sindaci uscenti: soppressione delle parole «di carica».

Nuova disciplina in materia di:

a) situazioni di ineleggibilità e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;

b) possibilità per il collegio sindacale, o almeno due suoi membri, di convocare l'assemblea, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo, se nominato: modalità.

Art. 33. (In tema di ripartizione degli utili risultanti dal bilancio, sostituzione, alla lettera *c),* delle parole: «, . . . come previsto al punto 1) del secondo comma dell'art. 11 ...» - in luogo delle precedenti: «... come previsto al punto 3) dell'art. 11 ...» - in relazione alla destinazione dell'utile «rimanente a disposizione dell'assemblea per eventuali emolumenti agli amministratori ...» (in connessione con le modifiche apportate al precedente art. 11 del presente statuto).

00A14805

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di Ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento o mobilità, emanato con decreto rettorale n. 3358 del 15 giugno 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il sottoindicato posto di ruolo di seconda fascia, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI FARMACIA
Settore scientifico-disciplinare E05A - Biochimica

Tipologia dell'impegno didattico: la tipologia riguarda l'insegnamento della biochimica.

Tipologia dell'impegno scientifico: la tipologia riguarda esperienza di ricerca nell'ambito della struttura delle proteine e della loro espressione attraverso metodologie di ingegneria genetica, con particolare orientamento alla finalizzazione applicativa.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate del *curriculum*, dell'elenco dei titoli e delle pubblicazioni, direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'anzianità di servizio nella sede di provenienza, con precisazione delle eventuali interruzioni, nonché il settore scientifico-disciplinare di afferenza, il regime di impegno al quale risultano assegnati, la classe stipendiale in godimento e la decorrenza della maturazione della classe successiva.

Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e ricercatore presso l'Università di Salerno, mediante trasferimento o mobilità è disponibile sul sito web di Ateneo, all'indirizzo http://concorsi.seda.unisa.it/trasferimenti.html

00A14903

Vacanza di un posto di ricercatore da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e del regolamento di Ateneo per la copertura di posti di personale docente e ricercatore mediante trasferimento o mobilità, emanato con decreto rettorale n. 3358 del 15 giugno 1999, si comunica che presso l'Università degli studi di Salerno è vacante il sottoindicato posto di ricercatore, alla cui copertura la facoltà intende provvedere mediante trasferimento:

FACOLTÀ DI FARMACIA
Settore scientifico-disciplinare G02A - Agronomia generale

Tipologia dell'impegno scientifico: la tipologia riguarda i contenuti fondamentali del settore, con particolare riferimento alle modalità di lavorazione in ambienti collinari e di pianura dell'Italia meridionale, valutazione dei sistemi colturali a basso input, produzione foraggiera in ambienti collinari interni meridionali.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate del *curriculum* e di tutta la produzione scientifica con dettagliato elenco, direttamente al Preside della facoltà interessata, entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, dichiarare nella domanda, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, l'anzianità di servizio nella sede di provenienza, con precisazione delle eventuali interruzioni, nonché il settore scientifico-disciplinare di afferenza, il regime di impegno al quale risultano assegnati, la classe stipendiale in godimento e la decorrenza della maturazione della classe successiva.

Il regolamento per la copertura di posti di personale docente e ricercatore presso l'Università di Salerno, mediante trasferimento o mobilità è disponibile sul sito web di Ateneo, all'indirizzo http://concorsi.seda.unisa.it/trasferimenti.html

00A14904

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, recante: «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza, di lavori socialmente utili e di formazione continua». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 27 novembre 2000).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni, in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

alla pag. 6, prima colonna, al terzo periodo delle premesse, alla fine, dove è scritto: «... tenuto conto della diversità della realtà *interessare*;», leggasi: «... tenuto conto della diversità delle realtà *interessate*;»;

alla pag. 6, seconda colonna, all'art. 1, comma 2, al 10º rigo, dove è scritto: «... conseguente ad infortunio sul lavoro *a* malattia professionale ...», leggasi: «... conseguente ad infortunio sul lavoro *o* malattia professionale ...»;

alla pag. 7, prima colonna, all'art. 1, comma 6, lettera *d)*, dove è scritto: « *d)* il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera *e)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ...», leggasi: « *d)* il trattamento straodinario di integrazione salariale di cui all'art. 62, comma 1, lettera *c)* della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ...»;

alla pag. 7, seconda colonna, all'art. 1, comma 8, secondo periodo, dove è scritto: «... I relativi benefici *sano* concessi ...», leggasi: «... I relativi benefici *sono* concessi ...»;

alla pag. 8, prima colonna, all'art. 1, comma 14, quarto rigo, dove è scritto: «... della legge 1º marzo *1996*, n. 64, ...», leggasi: «...della legge 1º marzo *1986*, n. 64, ...»;

alla pag. 8, seconda colonna, all'art. 1, comma 19, dove è scritto: «19. I trattamenti di mobilità *è* di disoccupazione speciale ...», leggasi: «19. I trattamenti di mobilità *e* di disoccupazione speciale ...»;

alla pag. 8, seconda colonna, all'art. 2, subito dopo la rubrica, dove è scritto: «La data di presentazione della domanda di ammissione ...», leggasi: «*1.* La data di presentazione della domanda di ammissione ...»

alla pag. 9, prima colonna, all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, ottavo rigo, dove è scritto: «...del decreto legislativo n. 81*,* del 2000 ...», leggasi: «... del decreto legislativo n. 81 del 2000 ... », e subito dopo, al quattordicesimo rigo, dove è scritto: «... un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente*;* finalizzato ...», leggasi: «... un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente*,* finalizzato ...»;

alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 3, comma 1, alla fine, dove è scritto: «... di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*,* ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.», leggasi: «... di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.»;

in ultimo, all'art. 1, commi 1, 10, 12, 13, 16 e 18, lettera *b)*, ogni qualvolta è scritto: «... convertito, con modificazioni, *nella* legge ...», si legga: «... convertito, con modificazioni, *dalla* legge ...».

00A14994

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651280/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.